

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 25 luglio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2014.

Convocazione dei comizi per la parziale ripetizione delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura pag. 3

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 30 giugno 2014.

Rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Ruggirà-Comunelli - S. Elia, sita in agro di Cesarò pag. 4

Assessorato dell'economia

DECRETO 24 giugno 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 pag. 5

DECRETO 25 giugno 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 pag. 7

DECRETO 25 giugno 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 pag. 9

DECRETO 26 giugno 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 pag. 10

DECRETO 26 giugno 2014.

Annullamento del decreto 24 giugno 2014 e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 pag. 12

DECRETO 30 giugno 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 pag. 14

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 8 luglio 2014.

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio pag. 15

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 4 luglio 2014.

Approvazione della disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco fluviale dell'Alcantara pag. 17

DECRETO 9 luglio 2014.

Proroga del vincolo biennale nell'area "Pantani di Gelsari e di Lentini", ricadente nei territori dei comuni di Carlentini, Augusta e Catania pag. 22

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'As-

semblea regionale siciliana il 28 maggio 2014, recante: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie". pag. 23

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Elenco delle imprese ammesse al credito di imposta ICIS per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 pag. 25

Elenco delle ditte cui è stato rinnovato il riconoscimento di stabilimento di "M.C.R." pag. 25

P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader - misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Distretto rurale Sicilia centro meridionale" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive, modificate a seguito dell'esame di ricorsi in opposizione, e degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili delle misure 312/B e 313/A - III sottofase pag. 25

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader" - misura 413 - "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Le terre degli Elimi" - Avviso di pubblicazione del bando relativo all'azione aggiuntiva del PSL - Le terre degli Elimi - Interventi per la creazione di una piattaforma logistica come anello di congiunzione tra produzione e distribuzione a supporto delle microimprese. pag. 25

Assessorato delle attività produttive:

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa pag. 25

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica:

Comunicato relativo alle risultanze dell'attività istruttoria delle istanze pervenute a seguito della circolare assessoriale 6 dicembre 2013, n. 21. Rimborso delle spese sostenute per la gestione degli asili nido nell'anno 2012 ai comuni al di sotto di 20.000 abitanti. pag. 26

Comunicato relativo alle risultanze dell'attività istruttoria delle istanze pervenute a seguito della circolare assessoriale 19 dicembre 2013, n. 22. Rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni della scuola media superiore nell'anno 2011/2012 pag. 26

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione al comune di Lipari per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'isola di Vulcano. pag. 26

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Caltaqua S.p.A. per lo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento a servizio del comune di Riesi . pag. 26

Rivalutazione dei canoni superficiali di cui all'art. 19, commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 pag. 26

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Comunicato relativo al decreto 18 luglio 2014, n. 1425, di approvazione dell'elenco provvisorio dei progetti di cui all'avviso pubblico per l'erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in situazione di compromissione funzionale o minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione assistiti nell'ambito del nucleo familiare pag. 26

Comunicato relativo al decreto 22 luglio 2014, n. 1430, di approvazione degli elenchi definitivi dei soggetti che hanno presentato istanza per i progetti inerenti le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate . . . pag. 26

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Finanziamento in favore del comune di Caltagirone per la realizzazione di un progetto in attuazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 - linea di intervento 6.1.3.5 . . pag. 27

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Comunicato relativo alla circolare 2 luglio 2014, n. 13, contenente indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado - anno scolastico 2014-2015 pag. 27

Assessorato della salute:

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale già gestito in forma individuale dal dott. Giuseppe Lo Bello alla società Lucas s.a.s. del dott. Giuseppe Lo Bello & C., con sede in San Giovanni La Punta pag. 27

Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito allo stabilimento della ditta Li Vigni Francesco, con sede in Mazara del Vallo pag. 27

Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta Caseus GA di Agliata Caterina e voltura dello stesso alla ditta Caseus di Graci Gabriele Angelo, con sede in Castrofilippo pag. 27

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte. pag. 27

Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta La Madonita di Ferrarello Santo & C., con sede nel comune di Petralia Soprana pag. 27

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

PO FESR Sicilia 2007-2013 - asse VII - obiettivo operativo 7.1.1 - linea di intervento 7.1.1.B - Impegno di somme per l'acquisto di attrezzature informatiche per le attività di controllo di primo livello dell'unità di monitoraggio e controllo del D.R.A. pag. 28

Progetto SPIN4LIFE "Strategia per l'implementazione di Natura 2000 in Sicilia" LIFE 12 - Approvazione della concessione di sovvenzione e accertamento del sostegno finanziario dell'Unione europea pag. 28

Diniego alla ditta Oikothen s.c.r.l., con sede legale in Siracusa, dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale integrata per rifiuti pericolosi e non, sito nel comune di Augusta pag. 28

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Modifica del decreto 30 aprile 2014, concernente iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Comitini Terra dello Zolfo al relativo albo regionale pag. 28

CIRCOLARI

Assessorato dell'economia

CIRCOLARE 3 giugno 2014, n. 9.

Enti pubblici regionali: Rendiconto generale dell'esercizio 2013 pag. 28

CIRCOLARE 10 luglio 2014, n. 10.

Missioni - Istruzioni operative pag. 33

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2014.

Convocazione dei comizi per la parziale ripetizione delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica dello Statuto regionale;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, con la quale è stato ulteriormente modificato lo Statuto della Regione siciliana ed è stato introdotto il sistema di elezione diretta del Presidente della Regione;

Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, recante norme per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante "Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali";

Vista la sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa n. 394/2014 reg. prov. coll. dell'8 luglio 2014 nella quale si dispone la ripetizione parziale delle elezioni regionali del 28 ottobre 2012 e precisamente la ripetizione delle elezioni de quo nelle sezioni nn. 3, 7 ed 11 del comune di Rosolini e nelle sezioni nn. 2, 11, 13, 14, 15 e 23 del comune di Pachino;

Considerato che in tale sentenza il Consiglio di Giustizia amministrativa precisa che «... nella specie, non trattasi di rinnovo integrale di una consultazione regionale annullata (nel qual caso troverebbero applicazione principi parzialmente diversi), bensì di rinnovo delle operazioni elettorali circoscritto a soli nove sezioni di due comuni ...»;

Considerato che la predetta sentenza del C.G.A. n. 394/2017 pone delle prescrizioni circa l'elettorato attivo e passivo interessato alla ripetizioni delle elezioni summenzionate;

Considerato che nella predetta sentenza il Collegio giudicante nelle motivazioni ha disposto, per l'elettorato attivo, che «... trattandosi di una ripetizione parziale delle elezioni a seguito di un annullamento limitato del risultato elettorale, circoscritto ad una esigua parte delle sezioni elettorali, essendo il nuovo risultato elettorale meramente integrativo di quello precedente e non incidendo, comunque, il nuovo risultato sulla durata dell'Organo assemblea-

re, che resta quella iniziale, decorrente dalle precedenti elezioni, alle urne non possono che essere chiamati gli stessi elettori già convocati per esprimere il loro voto nelle precedenti votazioni annullate, tenendo ovviamente conto degli eventi naturali ineluttabili, quali i decessi.»;

Considerato che, in relazione all'elettorato attivo nella ripetizione parziale delle elezioni in parola, nella citata sentenza si specifica che «... occorre preservare i risultati delle urne e salvaguardare la volontà del corpo elettorale validamente espressa, che impone la ricostruzione storica, nei limiti del possibile, dell'aggregato dei votanti al tempo delle consultazioni parzialmente annullate. Ciò significa che alla parziale replica delle votazioni debba essere ammessa unicamente quella parte del corpo elettorale già precedentemente chiamata alle votazioni annullate, escludendo tutti coloro che, successivamente alla data delle elezioni annullate, abbiano potuto, eventualmente, integrare il corpo elettorale della Sezione (o delle Sezioni), cui si riferisce la replica delle votazioni e comprendendovi, anche, coloro che, per qualsiasi causa, siano stati, medio tempore, trasferiti ad altra Sezione, considerato che questi ultimi, stante il parziale annullamento del loro voto, conservano, comunque, il diritto a concorrere all'elezione del Consiglio regionale.»;

Considerato che, sempre in relazione all'elettorato attivo nella ripetizione parziale delle elezioni in parola, nella citata sentenza si sottolinea ancora che «D'altra parte, il diritto a replicare il proprio voto nel rispetto degli stessi elementi costitutivi delle precedenti (parziali) votazioni annullate e, per ciò stesso, riservato soltanto a coloro che vi abbiano partecipato, sembra essere - per la Regione siciliana - la soluzione più omogenea ed affine con quanto previsto dal richiamato art. 56, comma 3, del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, il quale testualmente recita: "restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonché le liste dei candidati".»;

Considerato che nella predetta sentenza il Collegio giudicante ha disposto, nelle motivazioni, che «... in relazione al diritto di elettorato passivo - debbano essere utilizzate soltanto le preesistenti liste elettorali con le originarie investiture (eventualmente depurate dai soggetti medio tempore deceduti), con esclusione sia delle liste in precedenza illegittimamente ammesse, se esistenti, sia delle eventuali nuove e diverse liste e candidature. In sostanza, occorre te-

nere presente la "crystallizzazione" della situazione come definita in sede giurisdizionale, relativamente alla precedente consultazione parziale annullata.»;

Considerato che, in relazione all'elettorato passivo, il Consiglio di Giustizia amministrativa nella sentenza sopra citata evidenzia ancora che «... la rinnovazione de qua - da effettuarsi "ora per allora" - deve avvenire nel rispetto del principio di legalità e senza patologiche sfasature, a livello di diritto elettorale passivo, tra la precedente annullata votazione ed il disposto rinnovo delle nuove operazioni elettorali.»;

Ritenuto, in esecuzione della sentenza n. 394/2014 del Consiglio di Giustizia amministrativa, di dover indire i comizi elettorali per la parziale ripetizione delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana già svoltesi il 28 ottobre 2012, nel collegio elettorale provinciale di Siracusa e solo nelle sezioni 3, 7 e 11 del comune di Rosolini e nelle sezioni 2, 11, 13, 14, 15 e 23 del comune di Pachino, "crystallizzando" l'elettorato attivo e passivo come per le elezioni regionali del 28 ottobre 2012;

Vista la deliberazione n. 214 del 18 luglio 2014 della Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1

In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa n. 394 dell'8 luglio 2014, i comizi per la parziale ripetizione delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura sono convocati per il giorno di domenica 5 ottobre 2014.

Art. 2

Sono interessate alla parziale ripetizione delle elezioni di cui all'articolo 1 solamente le sezioni n. 3, 7 ed 11 del comune di Rosolini e le sezioni n. 2, 11, 13, 14, 15 e 23 del comune di Pachino.

Art. 3

L'elettorato attivo e passivo per la ripetizione delle elezioni di cui all'articolo 1, nelle sezioni di cui all'articolo 2, è quello stesso determinato come per le elezioni regionali del 28 ottobre 2012, secondo le disposizioni della citata sentenza n. 394/2014 del Consiglio di Giustizia amministrativa.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, viene individuato nel Prefetto di Siracusa l'autorità alla quale sono attribuiti i compiti ivi richiamati.

Art. 5

L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 luglio 2014.

CROSETTA

(2014.30.1799)050

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 30 giugno 2014.

Rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Ruggirà - Comunelli - S. Elia, sita in agro di Cesarò.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;

Visto l'art. 25 della predetta legge regionale;

Visto, in particolare, il comma 8, dell'art. 25, della predetta legge regionale che recita "alla scadenza del decennio l'autorizzazione può essere rinnovata previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio";

Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione delle Aziende fau-

nistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n. 33/1997;

Visto il D.A. n. 23/21 dell'8 agosto 1988 di costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria "Malacosta-Sciamemi" nel territorio del comune di Cesarò (ME);

Visto il D.A. n. 1662 del 28 luglio 1995 di rinnovo della concessione, cambio di denominazione da "Malacosta Sciamemi" a "Ruggirà - Comunelli" e ridimensionamento della superficie della medesima Azienda faunistico-venatoria;

Visto il D.D.S. n. 1088/XI del 12 agosto 2005, con il quale è stata rinnovata la concessione dell'AFV "Ruggirà - Comunelli" per anni otto;

Vista l'istanza presentata presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina in data 25 maggio 2013, acquisita con prot. n. 1837 del 28 maggio 2013, dal sig. Trecarichi Claudio, nato a Catania il 25 dicembre 1970, C.F. TRCCLD70T25C351B e residente a Cesarò (ME), in via S. Pio da Pietrelcina n. 21, con la quale chiede di subentrare al padre, Trecarichi Calogero, nella titolarità dell'AFV "Ruggirà-Comunelli", il rinnovo, a proprio nome, della concessione e l'esclusione di alcune particelle;

Considerato che il rinnovo della concessione decennale delle Aziende faunistico-venatorie è subordinato al parere del Comitato regionale faunistico-venatorio;

Visto il D.R.S. n. 4263 del 24 settembre 2013, con il quale è stata variata la titolarità dell'azienda faunistico-venatoria, dal sig. Trecarichi Calogero al sig. Trecarichi

Claudio, è stata ripermetrata la superficie dell'A.F.V., che ad oggi è pari ad ettari 349.48.08 ed è stata concessa una proroga in attesa dell'acquisizione dei pareri dell'I.S.P.R.A. e del Comitato regionale faunistico-venatorio;

Visto il parere favorevole reso dall'I.S.P.R.A. con nota n. 8799 del 26 febbraio 2014;

Considerato che il Comitato regionale faunistico-venatorio ha preso atto della richiesta di rinnovo della concessione nella seduta del 19 maggio 2014;

Vista la comunicazione negativa rilasciata dalla Prefettura di Messina in data 6 giugno 2014;

Ritenuto, per quanto sopra detto, che è possibile concedere il rinnovo della concessione in quanto per l'emanazione dello stesso sono stati acquisiti i prescritti pareri;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È rinnovata la concessione dell'Azienda faunistico-venatoria Ruggirà - Comunelli - S. Elia, sita in agro di Cesarò (ME) per anni dieci a far data dal presente decreto.

Art. 2

È fatto obbligo al signor Trecarichi Claudio, nato a Catania il 25 dicembre 1970, C.F. TRCCLD70T25C351B e residente a Cesarò (ME), in via S. Pio da Pietrelcina n. 21, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza, nonché le prescrizioni, le limitazioni ed i divieti imposti con il presente provvedimento.

Art. 3

Nell'A.F.V. Ruggirà - Comunelli non è consentito il ripopolamento di lepore italica (*Lepus corsicanus*) e coturnice siciliana (*Alectoris graeca witaikeri*).

Art. 4

I ripopolamenti di conigli selvatici devono essere effettuati su autorizzazione della Ripartizione faunisti-

co-venatoria di Messina ed esclusivamente con individui provenienti da allevamenti siciliani riconosciuti e/o con individui provenienti da zone di cattura del territorio siciliano.

Art. 5

La mancata osservazione agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, agli obblighi assunti e di cui al precedente articolo, nonché alle eventuali norme che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 6

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, in ottemperanza a quanto disposto dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale finanze e credito, con circolari prot. n. 9846 e n. 9847 del 2 luglio 2010, è obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente della quietanza di pagamento del tributo, (art. 2 D.P.R. n. 641/72), ed alla verifica dell'esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione siciliana, quale ente impositore destinatario del gettito.

Art. 7

La U.O. n. 52 Ripartizione faunistico-venatoria di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 giugno 2014.

GUFO

(2014.27.1681)021

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 24 giugno 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del Fondo sanitario regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa fra la Regione ed il

Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove fra l'altro vengono escluse le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

Visto l'art. 2, comma 68, lett. b) e comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, fra l'altro, prevede che il CIPE su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, da assegnare alle Regioni ai sensi del successivo comma 34bis per la predisposizione di specifici progetti;

Visto l'art. 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11% del Fondo sanitario nazionale;

Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che dispone, a decorrere dall'1 gennaio 2014, il recepimento nell'ordinamento contabile della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.D. n. 1795/2014, con il quale si è provveduto ad iscrivere, a seguito della modifica del sistema di contabilizzazione introdotto dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'ulteriore somma di € 189.184.560,00 relativa ai gettiti delle manovre fiscali dell'Irap e dell'Addizionale regionale all'Irpef ripartita nella spesa, tra l'altro, nel capitolo 413333 per l'importo di € 103.051.003,00;

Considerato che, nelle more della deliberazione CIPE di assegnazione della quota vincolata relativa agli obiettivi di piano per l'anno 2014, è possibile stimare, prudenzialmente, basandosi sul criterio della spesa storica un importo relativo alla compartecipazione regionale pari a € 62.601.503,00;

Visto il verbale della riunione congiunta del 15 aprile 2014 dei competenti tavoli di verifica ministeriali, che ha evidenziato per l'anno 2013, tra l'altro, anche un "deficit" di stanziamento di bilancio relativo alla compartecipazione regionale delle altre quote vincolate (escluso quelle relative agli obiettivi di piano) stimato, in assenza di un atto formale, dal competente Assessorato regionale della salute in € 8.494.961,87, comprensivo del cofinanziamento regionale alla formazione specifica in medicina generale;

Considerato che in realtà, il cofinanziamento regionale alla formazione specifica in medicina generale, per gli anni 2013 e 2014, è stato stanziato sul capitolo 417341, per cui è possibile stimare un importo relativo alla compartecipazione regionale delle altre quote vincolate, per l'anno 2013, pari a € 6.464.500,00, (€ 8.494.961,87 - € 2.030.544,00), già iscritto con il citato decreto del ragioniere generale n. 1795 del 16 giugno 2014;

Considerato che sulla base del criterio storico è possibile stimare, prudenzialmente, anche per l'anno 2014 un fabbisogno finanziario relativo alla compartecipazione regionale delle altre quote vincolate pari a € 6.500.000,00;

Ritenuto, nelle more delle deliberazioni CIPE di assegnazione delle quote vincolate per l'esercizio in corso, di adeguare la dotazione finanziaria del capitolo 413363 "quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano nazionale" per un importo di € 62.601.503,00 quale stima della compartecipazione regionale relativa agli obiettivi di piano per l'anno 2014 e del capitolo 413370 "Fondo destinato a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale" per un importo di € 6.464.500,00, quale stima della compartecipazione regionale delle altre quote vincolate, per l'anno 2014, con la contemporanea riduzione del capitolo 413333 "Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere";

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 3 gennaio 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 11.2.1.3.2 - Assistenza sanitaria ospedaliera	- 69.066.003,00

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
di cui al capitolo	
413333 Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere	69.066.003,00
U.P.B. 11.2.1.3.1 - <i>Fondo sanitario regionale</i>	+ 69.066.003,00
di cui ai capitoli	
413363 Quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale	+ 62.566.003,00
413370 Fondo destinato a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale	+ 6.500.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 24 giugno 2014.

PISCIOTTA

(2014.27.1660)017

DECRETO 25 giugno 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2014;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio;

Vista la deliberazione della Giunta di governo n. 63 del 7 febbraio 2013, con la quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del P.O. FESR 2007-2013 a seguito dell'adesione della Regione siciliana al Piano di azione e coesione (PAC) terza fase;

Visto il programma operativo regionale della Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2013) 4224 del 5 luglio 2013;

Viste le deliberazioni della Giunta di governo n. 258 del 17 luglio 2013 avente per oggetto "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 decisione CE n. C (2013) 4224 del 5 luglio 2013 - adozione definitiva" e n. 259 del 17 luglio 2013 avente per oggetto "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 decisione CE n. C (2013) 4224 del 5 luglio 2013 - ripartizione risorse", in cui viene ripartita, per Dipartimento e obiettivo operativo, la dotazione finanziaria del programma ammontante ad € 4.359.736.734,00;

Vista la deliberazione della Giunta di governo n. 110 del 20 maggio 2014, avente per oggetto "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 e Piano di salvaguardia manovra 2014 - Aggiornamenti alla luce delle osservazioni dell'Unione europea";

Vista la nota n. 10490 dell'11 giugno 2014, con cui il Dipartimento programmazione - assistenza tecnica - ha richiesto, nelle more della decisione comunitaria riguardante la riprogrammazione finanziaria del Programma, l'incremento delle dotazioni finanziarie degli obiettivi operativi 3.1.2, 3.2.1 e 3.2.2 rispettivamente per € 3.654.824,00, € 2.316.767,54 e € 4.302.495,00 tramite una riduzione nell'ambito dello stesso asse 3 a valere delle dotazioni degli obiettivi operativi 3.1.1 e 3.1.3 rispettivamente per € 8.957.477,28 ed € 1.316.609,26;

Considerato che il Dipartimento programmazione ha rappresentato la necessità di provvedere con la massima urgenza in quanto le procedure relative ai predetti obiettivi operativi, in assenza di tale variazione di bilancio, potrebbero subire ritardi non più recuperabili;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dare seguito alla richiesta del Dipartimento della programmazione iscrivendo, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, al capitolo 776415 - obiettivo operativo 3.1.2 l'importo di € 3.654.824,00, al capitolo 842059 - obiettivo operativo 3.2.1 l'importo di € 2.316.767,54, al capitolo 842060 - obiettivo operativo 3.2.2 l'importo di € 4.302.495,00 mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 sui capitoli 776072 - obiettivo operativo 3.1.1 per € 8.957.477,28 e 776073 - obiettivo operativo 3.1.3 per € 1.316.609,26 che si rendono non riproducibili;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30/2014, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 4/2014 citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale	
U.P.B. 4.2.2.8.1 - <i>Fondi di riserva</i>		- 10.274.086,54
di cui al capitolo		
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie, ecc.		- 10.274.086,54
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 3.2.2.6.99 - <i>Altri investimenti</i>		+ 3.654.824,00
di cui al capitolo		
776415 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.2 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013		+ 3.654.824,00
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale dell'ambiente	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 12.2.2.6.2 - <i>Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente</i>		+ 6.619.262,00
di cui ai capitoli		
842059 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.2.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013		+ 2.316.767,54
842060 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.2.2 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013		+ 4.302.495,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 giugno 2014.

PISCIOTTA

DECRETO 25 giugno 2014

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il comma 1, lettera b), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove fra l'altro vengono escluse le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005, che prevede "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";

Visto, in particolare, l'articolo 6 della legge n. 219/2005, comma 1, lett. c), che prevede l'individuazione, da parte delle Regioni, delle strutture e degli strumenti necessari a garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'art. 1 ed ai principi generali di cui all'art. 11 della stessa legge, e con la quale è stata autorizzata altresì, a decorrere dall'esercizio 2006, la spesa complessiva di € 2.100.000,00 per spese di funzionamento;

Considerato che nel c/c n. 306694 sanità - risulta accreditata in data 13 maggio 2014 la somma di € 59.561,03 con causale: "Applicazioni norme e specifiche comunitarie servizi trasf.";

Ravvisata la necessità di iscrivere la somma di € 59.561,03 al capitolo di entrata 3500 ed al capitolo di spesa 417311, in termini di competenza;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.	
TITOLO 1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B. 11.3.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 59.561,03
di cui al capitolo	
3500 Assegnazioni dello Stato per oneri di finanziamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali	+ 59.561,03

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 11.3.1.3.3 - <i>Protezione ed assistenza sociale</i>		+ 59.561,03
di cui al capitolo		
417311 Spese per oneri di funzionamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali		+ 59.561,03

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 giugno 2014.

PISCIOTTA

(2014.27.1659)017

DECRETO 26 giugno 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 de 31 gennaio 2014 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2014;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005 con cui è stata istituita la "Batteria di Palazzo d'Orleans" da attivare nella sede della Presidenza della Regione con l'impiego di n. 12 unità di personale con qualifica non superiore ad istruttore;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;

Visti in particolare gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, alla istituzione ed alla ripartizione del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003;

Visto l'accordo ai sensi dell'articolo 88, comma 6, del Contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirigenziale afferente gli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, sottoscritto in data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del suddetto accordo riguardante il personale che svolge mansioni di autista presso gli Uffici di diretta collaborazione e presso l'Ufficio di rappresentanza di Roma;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale, nelle more della definizione dell'accordo ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui alla lettera b) del comma 2, del medesimo articolo, si dispone la riduzione, tra gli altri, dell'autorizzazione di spesa del capitolo 212016 per l'importo indicato nella colonna "B" dell'allegato 2, con uno stanziamento definitivo pari ad € 3.837.000,00;

Vista la legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 "Variazione di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014" ed in particolare l'articolo 15, comma 2, con il quale sono state rideterminate le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 5/2014 e si dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa del capitolo 212016 per l'importo di € 1.663.000,00;

Vista la nota prot. n. 78229 del 13 giugno 2014 con la quale il Dipartimento regionale della funzione pubblica - servizio gestione economica del personale, chiede la ripartizione in articoli dello stanziamento del capitolo 212016 secondo l'allegato prospetto;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere alla ripartizione del Fondo art. 88, comma 6, CCRL, comparto non dirigenziale, iscrivendo sui pertinenti articoli del capitolo 212016 gli importi indicati nella succitata nota prot. n. 78229/2014, per l'importo complessivo di € 4.473.834,80;

Ritenuto di apportare alla ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nella ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle venti disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 4/2014 citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1 - <i>Personale</i>		-
di cui al capitolo		
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, l'Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la "Batteria di Palazzo d'Orleans", le Stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l'Ufficio di Roma e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'Accordo 30 giugno 2003 (F.A.M.P.)		-
<i>Articoli</i>		
1. Gabinetto del Presidente della Regione e alle dirette dipendenze del Presidente	+ 196.125,00	
2. Gabinetto dell'Assessore regionale delle attività produttive	+ 180.650,00	
3. Gabinetto dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	+ 174.452,50	
4. Gabinetto dell'Assessore regionale dell'economia	+ 187.355,00	
5. Gabinetto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità	+ 183.485,00	
6. Gabinetto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	+ 182.190,00	
7. Gabinetto dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica	+ 177.677,50	
8. Gabinetto dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità	+ 173.167,50	
9. Gabinetto dell'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale	+ 178.322,50	
10. Gabinetto dell'Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari	+ 174.452,50	
11. Gabinetto dell'Assessore regionale della salute	+ 182.190,00	
12. Gabinetto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente	+ 175.095,00	
13. Gabinetto dell'Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	+ 179.605,00	

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
14. Somme da ripartire	+ 4.007.739,10
15. Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale	+ 56.846,60
16. Autisti Uffici di Gabinetto e Ufficio di Roma	+ 290.625,00
17. Batteria di Palazzo d'Orleans	+ 147.750,00
18. Stazioni appaltanti	+ 1.167.750,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
Palermo, 26 giugno 2014.

PISCIOTTA

(2014.27.1689)017

DECRETO 26 giugno 2014.

Annullamento del decreto 24 giugno 2014 e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8,;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del Fondo sanitario regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove fra l'altro vengono escluse le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

Visto l'art. 2, comma 68, lett. b) e comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l'altro, prevede che il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, da assegnare alle regioni, ai sensi del successivo comma 34bis per la predisposizione di specifici progetti;

Visto l'art. 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento delle Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11% del Fondo sanitario nazionale;

Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che dispone, a decorrere dall'1 gennaio 2014, il recepimento nell'ordinamento contabile della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.D. n. 1795/2014 con il quale si è provveduto ad iscrivere, a seguito della modifica del sistema di contabilizzazione introdotto dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'ulteriore somma di € 189.184.560,00 relativa ai gettiti delle manovre fiscali dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef ripartita nella spesa, tra l'altro, nel capitolo 413333 per l'importo di € 103.051.003,00;

Considerato che, nelle more della deliberazione CIPE di assegnazione della quota vincolata relativa agli obiettivi di piano per l'anno 2014, è possibile stimare, prudenzialmente, basandosi sul criterio della spesa storica un importo relativo alla compartecipazione regionale pari a € 62.566.003,00;

Visto il verbale della riunione congiunta del 15 aprile 2014 dei competenti tavoli di verifica ministeriali che ha evidenziato per l'anno 2013, tra l'altro, anche un "deficit" di stanziamento di bilancio relativo alla compartecipazione regionale delle altre quote vincolate (escluso quella relativa agli obiettivi di piano) stimato, in assenza di un atto formale, dal competente Assessorato regionale della salute in € 8.494.961,87, comprensivo del cofinanziamento regionale alla formazione specifica in medicina generale;

Considerato che in realtà il cofinanziamento regionale alla formazione specifica in medicina generale, per gli anni 2013 e 2014, è stato stanziato sul capitolo 417341, per cui è possibile stimare un importo relativo alla compartecipazione regionale delle altre quote vincolate, per l'anno 2013, pari a € 6.464.417,87 (€ 8.494.961,87-€ 2.030.544,00) arrotondato a € 6.464.500,00, già iscritto con il citato decreto del ragioniere generale n. 1795 del 16 giugno 2014;

Considerato che sulla base del criterio storico è possibile stimare, prudenzialmente, anche per l'anno 2014 un fabbisogno finanziario relativo alla compartecipazione regionale delle altre quote vincolate pari a € 6.500.000,00;

Ritenuto, nelle more delle deliberazioni CIPE di assegnazione delle quote vincolate per l'esercizio in corso, di adeguare la dotazione finanziaria del capitolo 413363 "quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale" per un importo di € 62.566.003,00 quale stima della compartecipazione regionale relativa agli obiettivi di piano per l'anno 2014 e del capitolo 413370 "Fondo destinato a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale" per un importo di € 6.500.000,00, quale stima della compartecipazione regionale delle altre quote vincolate, per l'anno 2014, con la contemporanea riduzione del capitolo 413333 "Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere";

Visto il DD n. 1909 del 24 giugno 2014 che riporta nelle premesse importi errati afferenti alla stima della compartecipazione regionale, per l'anno 2014, relativa agli obiettivi di piano (€ 62.061.503,00 anziché l'importo esatto di € 62.566.003,00) e delle altre quote vincolate (€ 6.464.500,00 anziché l'importo esatto di € 6.500.000,00), differenti da quelli relativi alle variazioni di bilancio apportate con il medesimo decreto;

Ritenuto, quindi, di annullare il suddetto decreto n. 1909 del 24 giugno 2014 ed i relativi effetti sostituendolo con il presente;

Ritenuto, pertanto, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Il decreto n. 1909 del 24 giugno 2014 è da intendersi annullato e sostituito dal presente.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 11.2.1.3.2 - Assistenza sanitaria ospedaliera	- 69.066.003,00
di cui al capitolo	
413333 Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere	- 69.066.003,00
U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale	+ 69.066.003,00
di cui ai capitoli	
413363 Quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale	+ 62.566.003,00
413370 Fondo destinato a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale	+ 6.500.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 giugno 2014.

Per il ragioniere generale: CHIARO

DECRETO 30 giugno 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1, lettera a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del Fondo sanitario regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove fra l'altro vengono escluse le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 22 che prevede l'istituzione, presso le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato Gestione sanitaria accentrata (GSA);

Visto l'articolo 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che dispone, a decorrere dall'1 gennaio 2014, il recepimento nell'ordinamento contabile della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità, a seguito della costituzione della Gestione sanitaria accentrata, di istituire il capitolo di entrata 3684 - nella rubrica 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica ed il capitolo di entrata 3685 - nella rubrica 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, destinati ad accogliere le quote a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale;

Considerato che attualmente le quote a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale sono allocate nel capitolo 3666 che per l'esercizio finanziario in corso presenta una previsione di € 22.344.000,00 relativa alle somme vincolate destinate al finanziamento delle spese di funzionamento degli Istituti zooprofilattici, al contratto del personale IZS ed alla medicina penitenziaria;

Ravvisata la necessità di trasferire la suddetta previsione d'entrata, riguardante le somme vincolate destinate al finanziamento delle spese di funzionamento degli Istituti zooprofilattici, al contratto del personale IZS ed alla medicina penitenziaria, dal capitolo 3666 al capitolo di nuova istituzione 3684;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale</i> di cui al capitolo	- 22.344.000,00	
3666 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. - Quote a destinazione vincolata	- 22.344.000,00	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 11.2.1.5.1 - <i>Trasferimenti correnti dello Stato per Fondo sanitario nazionale</i> di cui al capitolo	+ 22.344.000,00	
(Nuova istituzione)		
3684 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. - Quote a destinazione vincolata	+ 22.344.000,00	Legge n. 833/1978 D.Lgs. n. 118/2011
Codici: 01.11.03. - 21 V		
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale attività sanitarie e O.E.		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B. 11.3.1.5.1 - <i>Trasferimenti correnti dello Stato per Fondo sanitario nazionale</i> di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
3685 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. - Quote a destinazione vincolata	P.M	Legge n. 833/1978 D.Lgs. n. 118/2011
Codici: 01.11.03 - 21 V		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 giugno 2014.

Per il ragioniere generale: CHIARO

(2014.27.1688)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 8 luglio 2014.

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 6 del 18 gennaio 2013, con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

Visto l'Accordo di programma del 29 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio, stipulato

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 7 settembre 2012, avente per oggetto la ristrutturazione di immobili da destinarsi agli immigrati;

Considerato che dal predetto avviso si sono verificate economie relativamente ai contributi assegnati;

Vista la nota prot. n. 35/0000084, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la proroga al 31 dicembre 2014 del termine finale delle attività di cui all'art. 7 dell'accordo di programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione in materia di accesso all'alloggio;

Ritenuto, pertanto, che può essere opportuno riaprire il nuovo avviso pubblico per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione in materia di accesso all'alloggio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, con il presente provvedimento è riaperto il nuovo "Avviso a sportello" nei confronti dei comuni e degli enti pubblici della Regione siciliana, secondo le valutazioni ed indicazioni concertate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'utilizzo di risorse in economie secondo i "codici dettaglio spese" (allegato n. 3), dell'accordo di programma del 29 dicembre 2010.

L'istanza dovrà pervenire in plico chiuso entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto viene pubblicato nel sito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, al seguente indirizzo: <http://lineediattivita.dipartimentoofamiglia-sicilia.it/>, Interventi per l'immigrazione.

Palermo, 8 luglio 2014.

BULLARA

Allegato

**RIAPERTURA DELL'AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DESTINATI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA
IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ALLOGGIO**

Art. 1

Finalità generali e normativa di riferimento

A seguito di economie verificatesi nell'ambito dell'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1659 del 22 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 7 settembre 2012, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro adotta il presente atto di riapertura dei termini per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio.

Tale intervento scaturisce nell'ambito dell'Accordo di programma del 29 dicembre 2010 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Sicilia ed è destinata a fornire agli enti pubblici l'opportunità di mantenere, ristrutturare o acquisire beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica per poi concederli ai cittadini stranieri come alloggi con canone agevolato.

Per tali interventi è previsto un contributo in conto capitale, pari al 100% dell'importo sostenuto per la realizzazione degli stessi. Nel caso di co-finanziamento nella misura del 10% dell'importo del progetto, all'ente che presenta la richiesta di contributo verrà data priorità.

La normativa di riferimento è quella contenuta nel D.D.G. n. 1659 del 22 agosto 2012, che nel presente avviso si intende interamente riportata.

Art. 2

Risorse e criteri da applicare

Le risorse disponibili sono quelle scaturenti dai ribassi d'asta delle gare di appalto già effettuate dagli enti assegnatari dei contributi, già nella disponibilità del capitolo di riferimento, nonché di quelle che si andranno ad aggiungere per effetto delle ulteriori gare.

In fase di elaborazione progettuale, ai fini della successiva valutazione da parte dell'Amministrazione regionale, si dovrà tener conto di alcuni criteri tecnici da applicare per l'idoneità abitativa, per i quali si prevede una tolleranza del 10%, che sono i seguenti:

Superficie per abitante

- 1 abitante - 14 mq
- 2 abitanti - 28 mq
- 3 abitanti - 42 mq
- 4 abitanti - 56 mq

per ogni abitante successivo +10 mq

Composizione dei locali

- Stanza da letto per 1 persona - 9 mq
- Stanza da letto per 2 persone - 14 mq
- + una stanza soggiorno di 14 mq

Per gli alloggi mono-stanza

- 1 persona - 28 mq (comprensivi del bagno)
- 2 persone - 38 mq (comprensivi del bagno)

Altezze minime

Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.

Aerazione

Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.

Impianto di riscaldamento

Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.

Art. 3

Soggetti abilitati a presentare la domanda e beneficiari indiretti

Beneficiari diretti di tale Programma sono i comuni e gli enti pubblici della Regione siciliana, ai quali si dà l'opportunità di mantenere, ristrutturare o acquisire beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica per poi concederli ai cittadini stranieri come alloggi in canone agevolato, rientranti nei parametri minimi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., riguardante le "Norme per l'edilizia residenziale", nonché la legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1975 e s.m.i., concernente le "Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione" per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in possesso dei requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, ai fini di un eventuale ricongiungimento familiare.

I predetti soggetti, contestualmente all'istanza presentata, dovranno impegnarsi per almeno 12 anni, mediante apposito atto di vincolo di destinazione dell'immobile, a non alienare il bene e a non destinarlo ad altro uso se non quello della locazione a soggetti immigrati.

Inoltre, gli enti che beneficeranno del contributo, di cui all'art. 1 del presente avviso, avranno l'obbligo di comunicare al Dipartimento di cui al successivo art. 4 la data di inizio lavori, nonché quella di avvenuta esecuzione degli stessi.

Beneficiari indiretti di tale contributo sono i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno residenti nei comuni della Regione siciliana, così come previsti dal presente avviso.

I criteri per l'individuazione dei beneficiari indiretti saranno stabiliti dalle amministrazioni comunali interessate, nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa sull'utilizzo del denaro pubblico e sulla sua corretta destinazione alle finalità di integrazione sociale.

Ciascun soggetto non potrà fare richiesta di finanziamento per un importo superiore a € 150.000,00. Tale contributo potrà essere cumulabile con altre eventuali provvidenze comunali.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza, redatta in formato cartaceo, dovrà pervenire, pena l'inammissibilità, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, in plico chiuso entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, tramite:

Consegna a mano (nei giorni lavorativi e nell'orario 9.00-13.30) al seguente indirizzo: Regione siciliana - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - Servizio V/U.O. 1 - via Trinacria nn. 34/36 - Cap. 90144 - Palermo

Al riguardo fa fede il timbro del protocollo di accettazione della Regione siciliana - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, nel quale verrà apposto l'orario di presentazione dell'istanza. Tale apposizione costituirà attestazione in merito ai termini di presentazione.

Sul plico in cui è contenuta l'istanza con i relativi allegati, dovranno essere indicati:

- la dicitura "Avviso pubblico per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio";
- il mittente, ovvero il soggetto proponente l'intervento.

Art. 5

Documentazione da presentare

Ciascun soggetto dovrà presentare la seguente documentazione:

- richiesta di finanziamento a firma del legale rappresentante dell'ente richiedente;
- progetto di livello definitivo dei lavori, dotato degli elaborati di legge (planimetria, relazione tecnica, computo metrico, etc.), visto ai sensi della normativa vigente dei LL.PP. dal R.U.P. (legge regionale n. 12/2011);
- atto deliberativo di approvazione dell'iniziativa;
- relazione a firma del tecnico comunale, in merito alla rispondenza dell'immobile agli standards individuati all'art. 2 del presente avviso, con quantificazione degli alloggi e numero dei posti letto.

La mancanza di uno dei documenti sopra citati costituirà causa di inammissibilità dell'istanza. Non sono, quindi, previste e ammesse integrazioni documentali successive alla data di scadenza del presente avviso.

Restano confermati gli artt: 6) "Assegnazione dei contributi e rendicontazione"; 7) "Controlli"; 8) "Tutela della privacy"; 9) "Responsabile del procedimento" del precedente avviso D.D.G. n. 1659 del 22 agosto 2012.

I lavori, oggetto di finanziamento, dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2014 intendendo con tale termine concesso dal Ministero anche l'assegnazione dell'alloggio agli immigrati.

(2014.28.1732)012

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 luglio 2014.

Approvazione della disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco fluviale dell'Alcantara.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 98/81, la legge regionale n. 14/88 e s.m.e i.;

Visto l'art. 6 della legge regionale n. 6/01, con il quale è stato istituito l'Ente Parco fluviale dell'Alcantara;

Visto il D.A. n. 329/XI del 18 maggio 2001, nel quale, all'art. 4, si stabilisce che la disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco "sarà oggetto di ulteriori provvedimenti assessoriali a seguito di apposita proposta formulata dall'ente di gestione del Parco fluviale dell'Alcantara, previo parere del C.R.P.P.N....";

Vista la nota dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara n. 200 del 17 gennaio 2013, con la quale è stata trasmessa la proposta di "disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti" appositamente aggiornata ed adeguata con le prescrizioni ed indicazioni delle discipline dei Parchi regionali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale C.R.P.P.N. nella seduta del 26 giugno 2014 alla superiore proposta dell'Ente Parco fluviale con le modifiche riportate nell'elaborato "Disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco", allegato dello stesso verbale;

Ritenuto di approvare la "Disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco Fluviale dell'Alcantara" così come esitato dal C.R.P.P.N. nella seduta del 26 giugno 2014;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto in premessa, è approvata la "Disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti operanti in

ciascuna zona del Parco fluviale dell'Alcantara", allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e verrà diffuso nel sito dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: www.artasicilia.eu.

Palermo, 4 luglio 2014.

GULLO

Allegato

ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESERCITABILI E DEI DIVIETI
OPERANTI IN CIASCUNA ZONA DEL PARCO

Capo I

FINALITÀ

Art. 1

Finalità ed efficacia

1. Le presenti indicazioni regolamentari disciplinano le attività esercitabili ed i divieti operanti in ciascuna zona del Parco fluviale dell'Alcantara, di cui all'art. 129 legge regionale n. 6/2001 ed al D.A. n. 329/XI del 18 maggio 2001, ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le presenti norme regolamentari cessano di avere efficacia all'atto di entrata in vigore del regolamento del Parco di cui all'art. 10, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Capo II

ZONA A DI RISERVA INTEGRALE

Art. 2

Attività esercitabili

1. Nelle zone A, di riserva integrale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VIII e IX, è consentito:

a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; gli interventi di cui alla lettera a) sono sottoposti a preventiva comunicazione all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo forestale contenente la descrizione dettagliata degli interventi previsti, tutti gli altri interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco; il restauro e il risanamento conservativo sono consentiti per volumi già esistenti ovvero per i ruderi limitatamente ai volumi documentati;

b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'Ente Parco;

c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui canali di irrigazione esistenti, sulle strade, piste rotabili e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'Ente Parco; potranno adottarsi altre tipologie di pavimentazione rispetto a quelle esistenti previo nulla osta dell'Ente Parco esclusivamente se finalizzate al miglioramento della situazione ambientale e dell'inserimento nel contesto paesaggistico;

d) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 16;

e) esercitare, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi artt. 7 e 9, interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche;

f) effettuare il taglio negli impianti di arboricoltura da legno esistenti così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

g) esercitare nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli, attività agricole ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Ogni altro mutamento culturale e o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati pascoli, è sottoposto a nulla osta dell'Ente Parco

previo parere del C.R.P.P.N.; l'esercizio delle attività agricole dovrà avere come obiettivo finale l'utilizzo di tecniche agricole ad indirizzo biologico e l'aumento della biodiversità degli agroecosistemi;

h) esercitare il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco; l'esercizio del pascolo è sempre soggetto ad autorizzazione dell'Ente Parco nel rispetto di apposito regolamento redatto dall'Ente, previo parere del C.R.P.P.N., con il quale si fissano limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;

i) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza; il taglio del sottobosco, di regola, deve essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali deve essere praticato in modo localizzato secondo modalità esecutive fissate dall'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.; su parere del C.R.P.P.N., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi devono essere modificate o dismesse;

l) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco su parere del C.R.P.P.N.;

m) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, erbe alimentari ed officinali nel rispetto nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 9;

n) il traffico motorizzato sulle strade classificate statali, provinciali e comunali mentre sulla rimanente viabilità minore e sulle piste forestali l'accesso motorizzato è consentito esclusivamente agli aventi titolo per lo svolgimento delle attività consentite o per l'accesso alle proprietà servite da piste esistenti;

o) praticare l'escursionismo e le attività di fruizione nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 12. Le escursioni a piedi sono libere. L'Ente Parco potrà individuare e prescrivere, per le escursioni ed attività svolte nei corsi d'acqua, nonché per quelle a cavallo ed in bici, eventuali specifiche limitazioni, al fine di non compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;

p) realizzare recinzioni esclusivamente con pali in legno e rete zootecnica a maglie larghe, o con siepi a verde o con materiali naturali secondo l'uso locale, se strettamente necessarie e purché non impediscano il libero spostamento della macrofauna o lo svolgimento delle attività di fruizione;

q) praticare il bivacco esclusivamente nelle aree attrezzate esistenti, previa autorizzazione dell'Ente proprietario e comunicazione al competente Distaccamento del Corpo forestale.

Art. 3 Divieti

1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone A è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste, la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di nuovi elettrodotti, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche ed impianti di trasporto a fune; in caso di necessità di interventi di ripristino conseguenti ad eventi calamitosi, è consentito apportare eventuali necessarie modifiche planoaltimetriche delle strade e/o piste esistenti, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.;

b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Ente;

e) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte; è ammessa deroga unicamente a favore dell'Ente Parco per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione;

d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti, scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

e) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

f) impiantare serre;

g) realizzare nuovi pozzi e nuove opere di captazione di sorgenti ed acque superficiali; è vietato realizzare qualsiasi lavorazione o movimento di terra entro un raggio di 5 metri attorno a sorgive, stagni e zone umide anche temporanee, fatti salvi gli interventi di rinaturazione e/o di ripristino, previo nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N.;

h) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose; è vietato realizzare qualsiasi lavorazione o movimento di terra entro un raggio di 5 metri attorno agli inghiottitoi ed agli ingressi delle grotte;

i) eseguire movimenti di terra ed effettuare scavi, salvo che per eseguire lavori ammessi dal presente regolamento;

l) asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili, minerali e reperti di qualsiasi natura;

m) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;

n) esercitare attività sportive e ricreative quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, motoalpinismo, deltaplanismo, uso di quad, pratica di soft air e quelle ulteriori attività che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;

o) il sorvolo dei velivoli non autorizzati dall'Ente Parco, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di servizio e di soccorso;

p) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

q) praticare il campeggio, impiantare nuove attività agrituristica e di turismo rurale;

s) l'introduzione di veicoli a motore e la circolazione fuoristrada ad eccezione dei mezzi utilizzati per motivi di servizio o per lo svolgimento delle attività ammesse;

2. L'eventuale uso del fuoco nelle attività agrosilvopastorali sarà disciplinato con apposito regolamento dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N. nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, forestale, di smaltimento dei rifiuti e di condizionalità in agricoltura.

3. Eventuali deroghe ai suddetti divieti possono essere autorizzate dall'Ente Parco per interventi ed attività istituzionali realizzati nell'interesse e/o per conto dell'Ente medesimo ovvero da altre pubbliche amministrazioni, previo parere del C.R.P.P.N..

Art. 4

Divieti per finalità specifiche

1. Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica o per particolari esigenze gestionali, l'Ente Parco, può inibire le attività di cui al precedente art. 2 su particolari aree, sottraendole ad ogni forma di uso.

Capo III

ZONA B DI RISERVA GENERALE

Art. 5

Attività esercitabili

1. Nelle zone B, di riserva generale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VIII e IX, è consentito:

a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; gli interventi di cui alla lettera a) sono sottoposti a preventiva comunicazione all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo forestale contenente la descrizione dettagliata degli interventi previsti, tutti gli altri sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco; il restauro e il risanamento conservativo sono consentiti per volumi già esistenti ovvero per i ruderi limitatamente ai volumi documentati;

b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione e/o fruizione turistica dell'area protetta e previo nulla osta dell'Ente Parco;

c) realizzare nuovi manufatti edilizi per l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale, quali magazzini, ricovero attrezzi agricoli, cisterne, etc. e piste di accesso ai fondi nel solo caso in cui queste non esistano, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tecnico formali della cultura costruttiva tradizionale locale, previo nulla osta dell'Ente Parco; per le edificazioni si applica l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 0,03 metri cubi per metro quadrato; non si applica il disposto dell'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 78;

d) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali; ogni altro mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati-pascoli, è sottoposto a nulla osta dell'Ente Parco;

e) svolgere attività agrituristica e di turismo rurale, consentendo a tal fine sugli immobili esistenti gli ampliamenti, entro il limite del 20%, necessari ai fini della realizzazione di attrezzature igienico-sanitarie ove inesistenti e corpi tecnici, previo nulla osta dell'Ente Parco;

f) realizzare pozzi e opere di presa strettamente necessarie per l'esercizio delle attività ammesse, previo nulla osta dell'Ente Parco;

g) realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche in cavidotti interrati su strade e piste preesistenti a servizio degli immobili esistenti, strettamente necessari per l'esercizio delle attività ammesse,

previo nulla osta dell'Ente Parco che fisserà specifiche norme tecniche esecutive;

h) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piste rotabili e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche plano-altimetriche, tipologiche e morfologiche, previo nulla osta dell'Ente Parco; potranno adottarsi altre tipologie di pavimentazione rispetto a quelle esistenti previo nulla osta dell'Ente Parco, esclusivamente se finalizzate al miglioramento della situazione ambientale e dell'inserimento nel contesto paesaggistico;

i) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 16;

l) esercitare il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco. L'Ente Parco può, previo parere del C.R.P.P.N., fissare limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;

m) esercitare, nei limiti di cui ai successivi artt. 7 e 9, interventi sui popolamenti forestali e le attività selvicolturali;

n) effettuare il taglio negli impianti di arboricoltura da legno esistenti così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

o) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza; il taglio del sottobosco, di regola, deve essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali deve essere praticato in modo localizzato secondo modalità esecutive fissate dall'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.; su parere del C.R.P.P.N., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi devono essere modificate o dismesse;

p) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco su parere del C.R.P.P.N.;

q) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, erbe alimentari ed officinali nel rispetto nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 9;

r) realizzare interventi di sistemazione idraulico forestale con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco che lo rilascia solo in caso di comprovata necessità, acquisendo il parere del C.R.P.P.N.;

s) realizzare recinzioni esclusivamente con pali in legno e rete zootecnica a maglie larghe, o con siepi a verde o con materiali naturali secondo l'uso locale, se strettamente necessarie e purché non impediscano il libero spostamento della macrofauna o lo svolgimento delle attività di fruizione;

t) praticare l'escursionismo e le attività di fruizione nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 12. Le escursioni a piedi sono libere. L'Ente Parco potrà individuare e prescrivere, per le escursioni ed attività svolte nei corsi d'acqua, nonché per quelle a cavallo ed in bici, eventuali specifiche limitazioni, al fine di non compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;

u) il traffico motorizzato sulle strade classificate statali, provinciali, comunali mentre sulla rimanente viabilità minore e sulle piste forestali l'accesso motorizzato è consentito esclusivamente agli aventi titolo per lo svolgimento delle attività consentite o per l'accesso alle proprietà servite da piste esistenti;

v) praticare il bivacco esclusivamente nelle aree attrezzate esistenti, previa autorizzazione dell'Ente proprietario e comunicazione all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo Forestale.

Art. 6 Divieti

1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano i divieti di cui al precedente art. 3, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento ed in particolar modo di quelle previste al precedente art. 5.

2. L'eventuale uso del fuoco nelle attività agrosilvopastorali sarà disciplinato con apposito regolamento dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N. nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, forestale, di smaltimento dei rifiuti e di condizionalità in agricoltura.

Capo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMUNI

Art. 7 Gestione dei boschi

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la trasformazione dei boschi, così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, in altra destinazione d'uso del suolo.

2. L'utilizzo degli impianti di arboricoltura da legno esistenti, così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco.

3. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 14, gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N., ad eccezione degli interventi culturali ricorrenti e di quelli per i quali, in conformità alle norme vigenti sulla gestione dei siti Natura 2000, è esclusa la valutazione d'incidenza. Per tali interventi, le cui modalità esecutive generali saranno fissate dall'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N., andrà comunque effettuata preventiva comunicazione all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo forestale, contenente la descrizione dettagliata degli interventi previsti.

4. Gli interventi di rimboscimento delle zone nude e di ricostruzione boschiva delle aree degradate, devono comportare esclusivamente l'impiego di specie autoctone appartenenti alle serie di vegetazione di pertinenza dell'area di intervento e devono essere realizzati con sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tali interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N. Gli interventi di rimboscimento non sono, di norma, consentiti nelle aree nude tradizionalmente utilizzate a pascolo, tranne che per motivi di difesa del suolo o per motivi inerenti le finalità del Parco.

5. In zona A gli interventi sui popolamenti forestali devono avere come obiettivo finale la costituzione di sistemi più evoluti, diversificati e stabili, privilegiando il governo a fustaia, la rinnovazione per seme rispetto a quella agamica. Saranno, pertanto, consentiti i tagli di conversione. Nei casi in cui un bosco è soggetto a condizioni ecologiche ed edafiche più difficili, qualora ritenuto necessario per il mantenimento della specie, potrà essere mantenuto il governo a ceduo, con le modalità di cui al successivo comma 6.

6. In zona B nella scelta del trattamento per le utilizzazioni boschive deve essere favorita quella che conduce alla forma del ceduo composto, attraverso la matricinatura intensiva del ceduo semplice.

7. In tutto il Parco non è consentita la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in cedui, e dei cedui composti in cedui semplici. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento o di gestione.

8. Nelle zone A e B del Parco ed in tutte le aree ricadenti all'interno di SIC e ZPS non è consentita la realizzazione di piantagioni a ciclo breve (short rotation).

9. Gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali devono garantire la conservazione del sottobosco e la tutela delle specie caratteristiche delle fitocenosi interessate. Devono essere escluse dalle utilizzazioni peculiari microzone (zone umide anche temporanee, valloni, crinali, cime, stazioni di endemismi, aree a rischio idrogeologico).

10. Gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali devono garantire, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, il mantenimento di necromasse legnose ed il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.

11. In tutto il territorio del Parco sono escluse dal taglio le essenze minori (quali frassino, olmo, sorbo, perastro, salice, pioppo, ecc) salvo specifica autorizzazione dell'Ente Parco.

12. Sono vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti tre anni, lascino scoperta una superficie superiore ad ettari cinque. La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a metri cento.

13. Gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali devono tenere conto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica e dei periodi di riproduzione.

14. L'Ente Parco elaborerà un piano forestale esteso a tutto il territorio del Parco, da sottoporre a parere del C.R.P.P.N., secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il piano sarà costituito da un inventario dei complessi boscati e da dettagliate prescrizioni selvicolturali e norme d'uso distinte per zona di Parco, tipo di bosco e per specie, che dovranno anche disciplinare gli interventi di arboricoltura da legno, il rimboscimento delle zone nude, la ricostruzione delle aree boscate degradate.

Il piano conterrà, altresì, le norme per la redazione e l'attuazione dei piani di assestamento e/o dei piani di gestione di enti pubblici o di singoli privati.

I piani di assestamento e i piani di gestione a livello aziendale o comprensoriale devono essere sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N. I piani esistenti devono essere sottoposti al riesame dell'Ente Parco che, sentito il C.R.P.P.N., potrà impartire eventuali prescrizioni per l'adeguamento delle previsioni degli stessi alla normativa del Parco.

Dalla data di approvazione del piano forestale del Parco, gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali sono

sottoposti a preventiva autorizzazione dell'Ente Parco che lo rilascia conformemente alle previsioni del piano forestale e dei piani di assetto e/o di gestione.

Gli interventi sui complessi boscati eseguiti dal Dipartimento regionale azienda foreste demaniali e dal Corpo forestale della Regione siciliana dovranno essere attuativi delle previsioni del piano forestale del Parco e dei piani di assetto e/o di gestione.

15. In tutti gli interventi va impiegato germoplasma autoctono certificato a termini di legge e di provenienza regionale o, nel caso di specie presenti nel sito di intervento, raccolto nell'area.

16. La raccolta di germoplasma autoctono è sottoposta ad autorizzazione dell'Ente Parco.

17. È consentita la prosecuzione delle attività del vivaio forestale Filici, gestito dal Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, che non può essere oggetto di mutazione dell'attuale destinazione d'uso. Eventuali interventi devono essere finalizzati al miglioramento dell'attività vivaistica e delle azioni di conservazione della biodiversità, previo nulla osta dell'Ente Parco.

Art. 8

Gestione del patrimonio faunistico

1. In tutto il territorio del Parco è vietato esercitare la caccia, l'uccellazione e la pesca, nonché catturare o uccidere esemplari della fauna minore, distruggere tane e giacigli, prelevare nidi e/o uova ed apportare qualunque forma di disturbo alla fauna vertebrata ed invertebrata.

2. In tutto il territorio del Parco sono rigorosamente protette le specie rare e/o minacciate di estinzione inserite in apposite liste internazionali, nazionali e regionali, di cui l'Ente Parco deve tenere l'elenco aggiornato.

3. Nell'intero territorio del Parco non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia venatoria che prevedano comunque la cattura e l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento. In tutto il parco non è consentita la realizzazione di aree faunistiche, anche recintate, per la detenzione e/o l'allevamento di specie selvatiche che non appartengono alla fauna autoctona.

4. Le eventuali azioni di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o rinselvatichita sono attuate nel rispetto delle finalità, dei limiti e delle procedure fissate dalla legge regionale 14 novembre 2008, n. 12.

5. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, previo parere del C.R.P.P.N.

6. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

7. L'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N., elaborerà un piano per la gestione faunistica con riferimento all'intero territorio del Parco e articolato per zone, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione. L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.

8. Nella realizzazione di eventuali interventi su ruderi esistenti deve essere verificata preventivamente la presenza di siti di riproduzione o di posatoi abituali di specie quali chiroterteri, rapaci diurni e notturni.

Art. 9

Tutela della vegetazione e degli habitat

1. In tutto il territorio del Parco è vietato distruggere o asportare vegetali di ogni specie o parti di esse fatti salvi gli interventi connessi alle attività consentite.

2. In tutto il territorio del Parco sono rigorosamente protette le specie rare e/o minacciate di estinzione inserite in apposite liste internazionali, nazionali e regionali, di cui l'Ente Parco deve tenere l'elenco aggiornato.

3. All'interno del Parco è consentito raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, erbe alimentari ed officinali nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento emanato dall'Ente Parco su parere del C.R.P.P.N. tenendo conto di quanto disposto dalla legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 e dalla normativa di settore. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall'istituzione del Parco, deve garantire le attività tradizionali dei residenti. Nelle

more della predisposizione del suddetto regolamento è consentita la raccolta dei funghi nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'emanazione del decreto istitutivo del Parco.

4. L'Ente Parco può disporre divieti o limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o varietà della flora spontanea.

5. Nella realizzazione degli spazi verdi attorno alle costruzioni devono essere utilizzate specie autoctone che fisionomizzano il paesaggio vegetale naturale o il paesaggio agrario tipico dell'area.

6. Va perseguita la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici per le finalità di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e per la salvaguardia degli aspetti di vegetazione igrofila.

7. Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale, in tutto il territorio del Parco non è consentito realizzare interventi comportanti comunque una riduzione della superficie degli habitat di interesse comunitario presenti.

Art. 10

Gestione degli agroecosistemi

1. Le attività agricole vanno esercitate avendo come obiettivo la costituzione di agroecosistemi con maggiore grado di biodiversità e valorizzando il ruolo multifunzionale dell'agricoltura.

2. Va garantita la tutela del tipico paesaggio agrario favorendo il mantenimento:

- degli spazi aperti e delle arido-culture erbacee ed arboree estensive;

- i mosaici costituiti dall'alternanza di seminativi, incolti, frutteti ed uliveti;

- delle praterie adibite a pascolo;

- di siepi e filari, muretti a secco, cumuli di pietrame provenienti dagli spietramenti dei coltivi ed altri elementi e la loro corretta gestione in termini sostenibili e di conservazione della biodiversità.

3. All'interno del Parco non sono consentite coltivazioni agrarie ad esclusiva finalità energetica e le cosiddette colture no food.

4. Il primo imboscamento di terreni agricoli può essere ammesso se gli interventi comportano un miglioramento della condizione ambientale o la sostituzione di preesistenti colture a maggiore impatto, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.

5. Sono estese all'intero territorio del Parco, ove non diversamente disposto in termini più restrittivi dal presente regolamento, le norme sulla condizionalità (Criteri di gestione obbligatoria - CGO) e sulle Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) fissate dall'Assessorato regionale alle risorse agricole e alimentari.

6. In tutto il territorio del Parco sono vietate le colture comportanti l'utilizzo di ogm.

Art. 11

Attività di ricerca scientifica

1. In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Parco, che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine previo parere del C.R.P.P.N. I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'Ente Parco ed all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. In tutto il territorio dell'area protetta l'Ente Parco, previo parere del C.R.P.P.N., può autorizzare, in deroga ai divieti vigenti, la collocazione di attrezzature o strutture strettamente necessarie alle attività di ricerca scientifica purché si tratti di strutture rimovibili e/o compatibili con i valori ambientali e paesaggistici. In sede di rilascio del nulla osta sono fissati i limiti delle deroghe specifiche, nominative e a termine concesse.

Art. 12

Attività di fruizione

1. È soggetto a specifica regolamentazione ed autorizzazione dell'Ente Parco lo svolgimento di attività ammesse relative alla fruizione anche sportiva, da esercitarsi nell'ambito dell'intero territorio del Parco, fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita.

2. Le escursioni a piedi sono libere. L'Ente Parco potrà individuare e prescrivere, per le escursioni a cavallo ed in bici, eventuali specifiche limitazioni, al fine di non compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, nel rispetto delle specifiche prescrizioni per ogni zona.

3. I sentieri devono essere limitati nella sezione trasversale senza alcun intervento strutturale, se non nei tratti in cui si renda strettamente necessario per la morfologia particolarmente accidentata del suolo, e dotati di idonea segnaletica che indichi l'itinerario secondo

le tradizioni dell'escursionismo. L'Ente Parco cura, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, la realizzazione e la manutenzione di un'adeguata rete sentieristica, sottoponendola a pubblica servizio di passaggio secondo le procedure di legge.

4. Nei periodi riproduttivi della fauna o per altre finalità di conservazione e gestione, l'Ente Parco può vietare le attività che possono arrecare disturbo o pericolo nei confronti dell'attività riproduttiva e di nidificazione.

5. L'Ente Parco regolamerà l'accesso nelle gole, nelle grotte e negli ambienti ipogei, individuando scopi, periodi e modalità di fruizione.

6. L'Ente Parco regolamerà le attività di fruizione e ricreative nei laghi nel rispetto dei vincoli connessi con l'utilizzo a fini idropotabili e delle finalità di zona.

7. Nelle aree del Parco non è consentito esercitare attività sportive e ricreative che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.

8. L'Ente Parco individuerà, nel rispetto delle destinazioni e dei divieti di zona, i percorsi e/o le zone nei quali è consentito praticare attività sportive a condizione che non comportino alcuna alterazione ambientale né la realizzazione di nuove strutture. L'Ente Parco individuerà le rotabili in cui è consentito il transito motorizzato per fini turistici, nel rispetto delle destinazioni e dei divieti di zona.

9. È sottoposta, altresì, ad autorizzazione dell'Ente Parco l'effettuazione di raduni, manifestazioni folcloristiche ed attività ricreative di massa.

10. Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale, entro un anno dalla sua istituzione l'Ente Parco provvederà, previo parere del C.R.P.P.N.:

a) *omissis*;

b) a redigere un programma di interventi prioritari per la razionalizzazione della fruizione con particolare riguardo alle zone "A" e "B". Priorità dovrà essere data al mantenimento dei tradizionali percorsi escursionistici ed al ripristino dei percorsi storici lungo ex trazzere e ferrovie dismesse.

Art. 13

Tutela e gestione delle risorse idriche

1. La salvaguardia del Fiume da captazioni e sistemazioni idrauliche e la protezione di sorgenti naturali, stagni, zone umide anche temporanee, falde acquifere, torrenti, costituiscono obiettivo fondamentale dell'azione di tutela dell'Ente Parco.

2. Per la tutela delle risorse idriche l'Ente Parco provvede altresì agli adempimenti di cui all'art. 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la protezione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella gestione degli invasi artificiali deve essere perseguito l'obiettivo di innalzarne il grado di naturalità attraverso la regolamentazione degli usi e la rinaturalizzazione delle fasce spondali, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.

5. Deve essere perseguito il recupero alla naturalità di sorgenti, stagni e zone umide anche temporanee.

6. Le zone umide naturali vanno preservate dall'impatto dell'accesso del bestiame, per la cui abbeverata al pascolo vanno realizzate, in alternativa, semplici strutture con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N. Alla realizzazione di tali strutture può provvedere l'Ente Parco, anche di concerto con il Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali, o con altri soggetti ai quali potranno essere concesse dall'Ente Parco, contributi finanziari. Nelle more della realizzazione di tali strutture alternative, è consentito per l'abbeverata l'accesso del bestiame ai laghetti, agli stagni ed ai torrenti, tradizionalmente usati per tale finalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4 e "omissis".

7. Esclusivamente per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni del Parco è ammessa deroga al divieto di modificare il regime delle acque nella misura di un solo nuovo intervento per ciascun comune. L'intervento deve essere supportato da idoneo progetto esecutivo redatto ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici e sulla base di un esaustivo studio contenente:

a) documentazione della popolazione presente e delle fluttuazioni stagionali;

b) censimento di tutte le dotazioni idropotabili disponibili e delle relative portate;

c) quantificazione della dotazione integrativa per fini idropotabili cui è necessario provvedere;

d) analisi di tutte le possibili soluzioni alternative, anche se più onerose, con la quale sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con interventi innanzitutto in aree esterne al Parco e in seconda istanza nelle zone di Parco a minor tutela;

e) valutazione dell'impatto ambientale e della incidenza su habitat e specie dell'intervento proposto e delle azioni connesse.

Il progetto è sottoposto a nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N., prima della presentazione dell'istanza di concessione idrica all'ente preposto.

8. La progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi sui corpi idrici e sulle sorgenti devono assicurare il rilascio di portate minime tali da garantire il mantenimento delle biocenosi e per la loro esecuzione devono utilizzarsi tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica idonee alla minimizzazione dell'impatto ed al mantenimento delle caratteristiche ambientali.

9. L'Ente Parco curerà la ricognizione delle opere di captazione e degli acquedotti esistenti e concorderà con le autorità di regolazione e con gli enti gestori i programmi di sviluppo, uso e gestione.

10. L'Ente Parco curerà, altresì, la ricognizione dei sistemi di depurazione esistenti e concorderà con le autorità di regolazione e con gli enti gestori gli interventi necessari per minimizzare l'impatto degli scarichi urbani e le azioni di risanamento idonee a garantire la qualità delle acque.

Art. 14

Impianti per la produzione di energia alternativa

1. Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale e ferme restando le eventuali più restrittive disposizioni previste dalla normativa di settore, dal Piano energetico ambientale regionale e dalla normativa sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici, nelle diverse zone del Parco gli interventi per l'utilizzo di fonti di energia alternative e per l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili è così disciplinata:

a) in zona A è consentita esclusivamente per strutture esistenti l'installazione di piccoli impianti a ridotto impatto ambientale e paesaggistico finalizzato all'autoconsumo per lo svolgimento delle attività ammesse previo nulla osta dell'Ente Parco. I generatori fotovoltaici per ogni utenza devono avere un limite massimo di potenza complessiva non superiore a 6 kWp e di superficie non superiore a 50 mq. Questi dovranno essere del tipo integrato nella struttura come definiti nelle linee guida emanate dalla Autorità di settore. Per gli impianti solari termici vale il solo limite di superficie che non potrà superare i 25 mq. Non sono ammessi generatori eolici di alcun tipo né sonde geotermiche;

b) in zona B sono consentiti su immobili esistenti gli impianti fotovoltaici integrati la cui produzione è destinata all'autoconsumo. La potenza massima installabile non potrà superare il fabbisogno di energia aziendale e/o familiare, opportunamente documentato e comunque non potrà superare i 12 kWp e la superficie non potrà superare i 100 mq. Per gli impianti solari termici vale il solo limite di superficie che non potrà superare i 50 mq. Non sono ammessi generatori eolici di alcun tipo né sonde geotermiche;

2. Non è consentita l'installazione di generatori fotovoltaici e/o termici a terra e non sono ammessi impianti che alterino la naturale pendenza dei terreni o l'assetto idrogeologico dei suoli. Gli interventi riguardanti fabbricati di valore storico-architettonico-ambientale sono sottoposti a preventivo parere del C.R.P.P.N.

3. Fatto salvo quanto espressamente vietato ed i limiti stabiliti dal presente articolo, l'utilizzo di eventuali altre tipologie di impianti qui non contemplati (c/o non assimilabili a questi) scaturenti dall'evoluzione tecnologica dovrà essere sottoposta a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.

4. Per l'installazione degli impianti dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale sulla scorta di apposito regolamento predisposto dall'Ente Parco, previo parere del C.R.P.P.N., che individuerà anche la superficie massima di copertura per ogni immobile, le aree di minor pregio ambientale e paesaggistico nelle quali ammettere gli impianti microeolici, la documentazione da presentare ai fini della valutazione della compatibilità degli interventi e quant'altro previsto dalla normativa di settore.

Art. 15

Impianti di telecomunicazione

1. Nelle aree in cui attualmente ricadono ponti radio e impianti di telecomunicazione e limitatamente alle superfici già asservite a tale uso, in deroga ai divieti di zona, può essere autorizzata previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N. la collocazione di strutture ed impianti tecnici strettamente necessari alle attività esistenti nonché la realizzazione di interventi di razionalizzazione degli impianti e di riqualificazione delle aree interessate.

2. La deroga di cui al comma 1 è subordinata alla realizzazione da parte dell'Ente Parco, prima del rilascio di qualunque ulteriore autorizzazione, di un apposito catasto degli impianti esistenti alla data di istituzione del Parco ed alla loro visualizzazione su cartogra-

fia a grande scala provvedendo alla perimetrazione delle aree già asservite per gli usi di cui al comma 1.

3. Il censimento di cui al comma precedente dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed al Corpo forestale per le attività di vigilanza.

Art. 16

Manutenzione delle infrastrutture a rete

1. In tutto il territorio del Parco sono ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori delle infrastrutture e l'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N., gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio di elettrodotti, acquedotti, gasdotti e reti telefoniche esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica. L'intesa individuerà gli interventi sottoposti a semplice comunicazione e quelli sottoposti invece a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.

2. Relativamente alle linee aeree di elettrodotto, le intese di cui al precedente comma dovranno prevedere gli interventi di messa in sicurezza dei tratti caratterizzati da elevato rischio di elettrocuzione e di impatto per gli uccelli.

3. Le intese di cui al comma 1 potranno altresì prevedere la realizzazione di interventi di minimizzazione dell'impatto delle infrastrutture e delle reti esistenti compresi l'eventuale interrimento di tratti o modifiche dei tracciati per renderli compatibili con le valenze ambientali e paesaggistiche delle aree attraversate.

Art. 17

Disciplina dell'attività estrattiva

1. All'interno delle zone del Parco è vietata la coltivazione delle cave e delle miniere.

2. L'Ente Parco potrà predisporre apposito piano di recupero ambientale delle cave abbandonate o in dismissione. Il recupero ambientale delle singole cave deve essere attuato con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

Art. 18

Elenco dei monumenti naturali

1. L'Ente Parco predispone e tiene aggiornato l'elenco dei "monumenti naturali" quali alberi monumentali, esemplari di pregio naturalistico c/o paesaggistico, singolarità geologiche, ecc.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19

Specificazioni sulla perimetrazione

1. Nei casi in cui il confine tra due zone di Parco segua l'alveo di un corso d'acqua, deve intendersi che entrambe le sponde o gli argini ricadono nella zona a maggior tutela.

2. Nei casi in cui il confine di zona segua il tracciato di una strada, deve intendersi che l'intero corpo stradale ricade nella zona a minor tutela.

3. Le costruzioni che risultino ricadenti sul segno grafico di confine tra due zone devono intendersi ricadenti nella zona a minor tutela.

Art. 20

Raccordo con normative di settore

1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore ed in particolare in materia ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di difesa del suolo, di inedificabilità delle aree, di tutela dagli inquinamenti, di polizia forestale e fluviale, di protezione della fauna, della flora e della biodiversità, di tutela dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale, all'interno del Parco si applicano altresì, ove più restrittive, le indicazioni gestionali, le prescrizioni e le misure di salvaguardia contenute:

a) nelle linee guida del piano paesistico regionale e nei piani paesaggistici;

b) nei piani di gestione dei siti natura 2000 che interessano l'area del parco;

c) nel piano forestale regionale;

d) nei piani di assetto idrogeologico.

2. In sede di rilascio di autorizzazioni o nulla osta l'Ente Parco è tenuto alla preventiva verifica delle previsioni di cui al precedente comma 1.

Art. 21

Promozione delle attività tradizionali e delle certificazioni ambientali

1. L'Ente Parco promuove e sostiene:

a) la diffusione dell'agricoltura e della zootecnia biologiche, il mantenimento delle colture e delle tecniche agricole tradizionali, la conversione delle tecniche agricole e colturali in uso in tecniche biologiche e biodinamiche;

b) la tutela del patrimonio faunistico domestico presente nell'area protetta che abbia rilevanza storica e culturale e che corra rischio di estinzione. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta e l'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa;

c) le attività agrosilvopastorali e artigianali tradizionali e le attività culturali legate alle tradizioni ed alle identità dei luoghi e delle comunità;

d) il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso;

e) la multifunzionalità delle aziende agricole prioritariamente per azioni di conservazione della biodiversità, per il mantenimento di aree in condizioni di naturalità, per favorire la pubblica fruizione delle aree, per l'esecuzione di interventi gestionali, di prevenzione incendi e di manutenzione del territorio, per attività di educazione ambientale;

f) l'adesione da parte delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

g) la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.

2. Eventuali sostegni economici sono erogati nel rispetto di specifiche norme settoriali e di eventuali disposizioni regolamentari emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. L'ammontare del contributo e gli interventi autorizzati sono fissati in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il soggetto richiedente, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contrattati.

4. L'Ente Parco promuove altresì la pluriattività nel settore forestale ed agricolo secondo le disposizioni dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 22

Attività di vigilanza

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza:

a) i provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo forestale;

b) i nulla osta e le autorizzazioni vengono rilasciati dal direttore dell'Ente Parco e sono contestualmente trasmessi al competente Distaccamento del Corpo forestale.

2. Per le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 così come sostituito dal comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

(2014.28.1720)007

DECRETO 9 luglio 2014.

Proroga del vincolo biennale nell'area "Pantani di Gelsari e di Lentini", ricadente nei territori dei comuni di Carlentini, Augusta e Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Viste le leggi regionali del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;

Visto l'art. 6 della legge regionale n. 98/81, sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 14/88;

Visto il D.D.G. n. 416 del 23 luglio 2012, con il quale, al fine di procedere alla modifica e all'approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali che include la riserva naturale "Pantani di Gelsari e di Lentini", è stata vincolata, per un periodo di due anni dalla data del presen-

te decreto, prorogabile una sola volta per altri due anni, l'area dei "Pantani di Gelsari e di Lentini", avente una estensione di Ha 1.084,00 e ricadente nei comuni di Carlentini (SR), Augusta (SR) e Catania (CT);

Visto il successivo D.D.G. n. 35 del 31 gennaio 2013, con il quale è stato modificato l'art. 8 e aggiunto l'art. 9 al D.D.G. n. 416 del 23 luglio 2012;

Vista la nota prot. n. 22111 del 13 maggio 2013 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con la quale è stata trasmessa ai comuni di Carlentini (SR), Augusta (SR) e Catania (CT), ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 14/88, la cartografia, contenente la perimetrazione dei confini e della zonizzazione della riserva, e il regolamento della riserva naturale orientata "Pantani di Gelsari e di Lentini" affinché i comuni ne curino la pubblicità degli atti e, dopo i trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, trasmettano a questo Assessorato le eventuali osservazioni da parte di privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche e sociali;

Considerato che, a seguito delle note dei comuni di Carlentini (SR), Augusta (SR) e Catania (CT), nonché di associazioni e privati, è in corso la valutazione delle osservazioni da parte dell'Ufficio e del C.R.P.P.N., indispensabile per addivenire all'individuazione della zona "A" e "B" della riserva naturale orientata "Pantani di Gelsari e di Lentini" e dell'ente di gestione;

Attesa l'imminente scadenza del vincolo biennale di cui al D.D.G. n. 416/2012 prevista per il 23 luglio 2014;

Considerato, altresì, che sulla proposta finale della riserva naturale e prima del decreto istitutivo della stessa, occorre sentire la Commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana;

Ritenuto, pertanto, nelle more del perfezionamento della procedura di istituzione della riserva naturale de qua, di prorogare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 98/81 e s.m.i., il vincolo biennale nell'area "Pantani di Gelsari e di Lentini" di un ulteriore periodo di due anni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, nell'area delimitata continuano a vigere le norme di salvaguardia;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Nell'area "Pantani di Gelsari e di Lentini", avente un'estensione di Ha 1.084,00 e ricadente nei comuni di Carlentini (SR), Augusta (SR) e Catania (CT), è prorogato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 98/81 e s.m.i., il vincolo biennale di cui al D.D.G. n. 416 del 23 luglio 2012 di un ulteriore periodo di due anni dalla data di scadenza prevista per il 23 luglio 2014.

Art. 3

I confini dell'area vincolata sono quelli compresi all'interno della linea di delimitazione segnata sulla carta topografica C.T.R., in scala 1:10.000, tav. 614010, 641050, 641060, di cui all'allegato n. 1 del D.D.G. n. 416 del 23 luglio 2012.

Art. 4

Nell'area predetta, per la durata del vincolo, la cui scadenza è prevista per il 23 luglio 2016, ovvero fino al decreto di istituzione della riserva, continuano a vigere le norme di salvaguardia di cui all'art. 23 e all'art. 4 della legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988.

Art. 5

I comuni di Carlentini (SR), Augusta (SR) e Catania (CT), ai quali verrà data notifica del presente decreto, sono onerati degli adempimenti conseguenziali.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito www.artasicilia.eu.

Palermo, 9 luglio 2014.

GULLO

(2014.29.1766)007

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 maggio 2014, recante: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale).

(Ricorso n. 41 depositato l'11 giugno 2014).

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 28 maggio 2014, ha approvato il disegno di legge n. 724/A dal titolo "Variazioni al bilancio di previsione della Regione

per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie", pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 30 maggio 2014.

La disposizione contenuta nell'art. 6, comma 5 dà adito a censura di costituzionalità per violazione degli articoli 97 e 81, comma 4 della Costituzione.

Il comma 5 dell'art. 6, che si trascrive, costituisce sostanzialmente la riproposizione di disposizioni già oggetto di precedenti impugnative promosse dallo scrivente.

"5. Al fine di contenere i costi di gestione dell'E.A.S. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, al pagamento degli oneri sostenuti

dal medesimo ente per il personale in quiescenza, nel limite massimo di 25 migliaia di euro annui lordi procapite, provvede la RESAIS S.p.A., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione della spesa prevista dal presente comma, la somma di 2.000 migliaia di euro (U.P.B. 4.2.1.3.99) comprensiva degli eventuali oneri convenzionali".

La disposizione prevede la contribuzione di due milioni di euro a carico del bilancio regionale per gli oneri sostenuti dall'Ente acquedotti siciliani, posto in liquidazione con decorrenza 1 settembre 2004, per il pagamento dei trattamenti pensionistici in favore del proprio personale in quiescenza nel limite massimo di 25.000 euro annui lordi pro capite.

In proposito occorre preliminarmente rilevare che dagli atti istruttori prodromici alla proposizione delle impugnative sull'art. 2 del D.D.L. n. 192 dal titolo "Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale" del 17 dicembre 2008, ed avverso l'art. 3 del D.D.L. n. 630 dal titolo "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013" in data 6 luglio 2011, nonché sull'art. 6 del D.D.L. n. 729 recante "Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e al personale dell'E.A.S." del 6 luglio 2011 è emerso che i trattamenti pensionistici in questione, integrativi e/o sostitutivi, sono stati erogati in assenza di un'espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti e l'entità con correlata indicazione dell'ammontare della spesa e relativa copertura.

Invero dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 si è appurato che il trattamento di previdenza e quiescenza integrativo in favore dei dipendenti dell'E.A.S. è stato determinato con atti amministrativi, nella specie il regolamento organico dell'ente stesso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 138 del 13 maggio 1986 a condizione che l'onere della suddetta equiparazione fosse a carico di quest'ultimo.

Le precedenti disposizioni oggetto di censura, come d'altronde anche l'attuale, non sono mai state accompagnate da una relazione tecnica che illustrasse da un canto il numero dei beneficiari e dall'altro l'ammontare del beneficio, i parametri di riferimento al fine dell'individuazione dei destinatari e segnatamente la proiezione negli anni futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale e l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

L'attuale previsione legislativa, priva anch'essa di una analitica ed esaustiva relazione tecnica, non si sottrae, pertanto, come le precedenti, alla censura di costituzionalità di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione.

L'Amministrazione regionale ha fornito quale ulteriore elemento conoscitivo, per la valutazione della disposizione, l'allegata relazione sulla norma di iniziativa parlamentare consistente in una tabella riepilogativa dei costi previsti "per integrazioni e sostitutiva pensionati E.A.S." per il solo anno 2014 da cui emerge che in atto i destinatari sarebbero 569, per un importo complessivo mensile di 391.995,78 euro ed annuo di oltre cinque milioni di euro (allegato 1), dato quest'ultimo per altro superiore a quello riportato in precedenti chiarimenti forniti in occasione

dell'esame del D.D.L. n. 777 dal titolo "Norme in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti E.A.S." (allegato 2).

Alla luce di quanto sopra ne consegue, ad avviso dello scrivente, che essendo venuta meno la condizione di carattere finanziario che rese a suo tempo possibile l'adozione del regolamento organico dell'E.A.S., non sembrerebbe sussistere in atto un obbligo per la Regione di assicurare, anche con contribuzione a carico del proprio bilancio, l'erogazione delle prestazioni né di mantenerne invariata la misura.

Si rileva inoltre che la disposizione "de qua" dispone un limite massimo della prestazione (25.000 euro annui) ma non chiarisce né nel corpo stesso della norma, né nella relazione illustrativa di accompagnamento, se il predetto limite sia già stato previsto dalle disposizioni regolamentari previgenti, né si rappresentano gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla fissazione dello stesso. L'assenza della relazione tecnica (prescritta dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009) in cui dovrebbero essere analiticamente individuati i criteri di fissazione della quota di compartecipazione regionale sulla base dell'ammontare della prestazione dovuta e del numero dei beneficiari attuali e futuri, nonché le relative proiezioni ad un orizzonte almeno decennale pone in contrasto la disposizione in questione con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Trattandosi infatti di trattamenti pensionistici i cui oneri sono di carattere permanente, l'istituzione di una quota di compartecipazione regionale, sia pure limitata al solo esercizio corrente, determina di fatto un onere inderogabile destinato ad essere ripetuto negli anni successivi al 2014 privo dell'indicazione delle risorse necessarie con cui farvi fronte.

La norma, inoltre, nel porre a carico del bilancio della Regione gli oneri derivanti dal beneficio in argomento di cui, si ripete, non sono noti i criteri di determinazione, potrebbe comportare in assenza dell'adozione di misure di riequilibrio finanziario, quali ad esempio contribuzione di solidarietà a carico di lavoratori attivi e di pensionati, il venire meno di risorse nella disponibilità dell'E.A.S. destinate non solo all'ordinario finanziamento, ma anche alle finalità ed obiettivi della sua residua attività, con ciò comportando anche la violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Per questi motivi

Il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

Impugna

Il comma 5 dell'art. 6 del disegno di legge n. 724/A dal titolo "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 maggio 2014 per violazione degli artt. 81, comma 4 e 97 della Costituzione.

Palermo, 4 giugno 2014.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ARONICA

(2014.28.1703)046

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Elenco delle imprese ammesse al credito di imposta ICIS per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.

Le imprese di seguito specificate sono state ammesse al credito di imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009 con i provvedimenti indicati nella seguente tabella:

N.	Impresa (denominazione)	Partita IVA/ Codice fiscale	Data presentazione istanza Agenzia delle entrate	Protocollo acquisizione istanza Agenzia delle entrate	Credito di imposta concesso	Estremi provvedimento	Data provvedimento
1	Tarascio Antonino e figli	384790895	18/2/2014	14021810000030089	120.000,00	248	5/3/2014
2	Elenka S.p.A.	2822160822	18/2/2014	14021834000210104	232.181,00	249	5/3/2014
3	Pasticceria Palazzolo s.r.l.	4546770829	18/2/2014	14021810000210108	88.622,00	250	5/3/2014
4	Fratelli Damiano & C.	400930830	18/2/2014	14021810000350118	163.200,00	251	5/3/2014
5	King f.lli Drago s.r.l.	1761020898	18/2/2014	14021810000310121	200.000,00	252	5/3/2014
6	Antonino Caudullo s.r.l.	4034150872	18/2/2014	14021834380964871	63.750,00	253	5/3/2014
7	Di Prima Giampaolo	DPR GPL 73A04 C342U	18/2/2014	14021912024929982	25.600,00	245	5/3/2014

I suddetti provvedimenti sono stati registrati dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, in data 16 aprile 2014, reg. 3, fg. nn. 123,124,125,126,127, 128 e 129.

(2014.12.695)083

Elenco delle ditte cui è stato rinnovato il riconoscimento di stabilimento di "M.C.R."

1. Ditta Bono & Ditta S.p.A. - D.D.S. n. 1749 del 5 giugno 2014.
2. Ditta Cadivin s.r.l. - D.D.S. n. 1750 del 5 giugno 2014.

(2014.26.1620)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader - misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Distretto rurale Sicilia centro meridionale" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive, modificate a seguito dell'esame di ricorsi in opposizione, e degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili delle misure 312/B e 313/A - III sottofase.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Distretto rurale Sicilia centro meridionale" del GAL Sicilia centro meridionale, sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal Sicilia centro meridionale: www.galscm.it le graduatorie definitive, modificate a seguito dell'approvazione di ricorsi in opposizione, unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili delle misure 312/B e 313/A - III sottofase, sotto riportate, attivate tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

— misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - Azione B "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili";

— misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione A "Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali".

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it e www.galscm.it.

La pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così

come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2014.28.1748)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader" - misura 413 - "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Le terre degli Elimi" - Avviso di pubblicazione del bando relativo all'azione aggiuntiva del PSL - Le terre degli Elimi - Interventi per la creazione di una piattaforma logistica come anello di congiunzione tra produzione e distribuzione a supporto delle microimprese.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Le terre degli Elimi" del GAL ELIMOS, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 LEADER: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL ELIMOS, www.galelimos.it il bando relativo all'azione aggiuntiva del PSL Le terre degli Elimi - "Interventi per la creazione di una piattaforma logistica come anello di congiunzione tra produzione e distribuzione a supporto delle microimprese, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - qualità della vita/diversificazione" - asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

• azione aggiuntiva del PSL Le terre degli Elimi - "Interventi per la creazione di una piattaforma logistica come anello di congiunzione tra produzione e distribuzione a supporto delle microimprese".

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it e www.galelimos.it.

(2014.28.1747)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa.

Con decreto n. 467/GAB del 19 giugno 2014 dell'Assessore per le attività produttive, è stato nominato componente INPS nella

Commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa il dott. Saverio Giunta, nato a Candelaria Valencia (Venezuela) il 18 marzo 1963, in sostituzione del dott. Michele Porrello.

(2014.26.1627)009

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato relativo alle risultanze dell'attività istruttoria delle istanze pervenute a seguito della circolare assessoriale 6 dicembre 2013, n. 21. Rimborso delle spese sostenute per la gestione degli asili nido nell'anno 2012 ai comuni al di sotto di 20.000 abitanti.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si dà comunicazione che nel sito del Dipartimento regionale delle autonomie locali http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali sono state pubblicate le risultanze dell'attività istruttoria delle istanze pervenute (ammesse e non ammesse) a seguito della circolare 6 dicembre 2013, n. 21 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 20 dicembre 2013 e riguardante le modalità di fruizione del rimborso delle spese sostenute dai comuni per la gestione degli asili nido nell'anno 2012.

I comuni interessati a formulare osservazioni su dette risultanze sono invitati a produrle, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato (il termine si intende perentorio) esclusivamente mediante posta certificata al seguente indirizzo: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it.

(2014.30.1790)072

Comunicato relativo alle risultanze dell'attività istruttoria delle istanze pervenute a seguito della circolare assessoriale 19 dicembre 2013, n. 22. Rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni della scuola media superiore nell'anno 2011/2012.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si dà comunicazione che nel sito del Dipartimento regionale delle autonomie locali http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali sono state pubblicate le risultanze dell'attività istruttoria delle istanze pervenute (ammesse e non ammesse) a seguito della circolare 19 dicembre 2013, n. 22 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 2014 e riguardante le modalità di fruizione del rimborso delle spese sostenute dai comuni per il trasporto interurbano degli alunni della scuola media superiore nell'anno 2011/2012.

I comuni interessati a formulare osservazioni su dette risultanze sono invitati a produrle, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato (il termine si intende perentorio) esclusivamente mediante posta certificata al seguente indirizzo: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it.

(2014.30.1789)072

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione al comune di Lipari per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'isola di Vulcano.

Con decreto n. 845 del 10 giugno 2014, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di Lipari (ME), ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione allo scarico nel mar Tirreno delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in località Lentia Sotto a servizio dell'isola di Vulcano.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2014.26.1617)006

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Caltaqua S.p.A. per lo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento a servizio del comune di Riesi.

Con decreto n. 878 del 16 giugno 2014, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso a Caltaqua S.p.A. nella qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato per il comune di Riesi, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento sito in c/da Piano Margiò a servizio della rete fognaria del comune di Riesi, potranno essere scaricate nel Vallone Cimitero per una potenzialità dell'impianto corrispondente a 14.000 ab. eq. con una portata nera media non superiore a 112 mc/h.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2014.26.1644)006

Rivalutazione dei canoni superficiali di cui all'art. 19, commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 462 del 26 giugno 2014, vistato dalla Ragioneria centrale presso l'Assessorato dell'energia e dei servizi di P.U. il 30 giugno 2014 al n. 234/550, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono stati rivalutati, rispetto al 31 dicembre 2013, i canoni superficiali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, come di seguito indicato:

- canone superficario previsto dall'art. 19, comma 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, € 5,1233*1,0260 = € 5,2566;
- canone superficario di cui al comma 2, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, € 12,9429*1,0260 = € 13,2794.

(2014.29.1763)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 18 luglio 2014, n. 1425, di approvazione dell'elenco provvisorio dei progetti di cui all'avviso pubblico per l'erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in situazione di compromissione funzionale o minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione assistiti nell'ambito del nucleo familiare.

Si informa che in data 25 luglio 2014, nel sito internet dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia, è pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1425 del 18 luglio 2014 che approva l'elenco provvisorio dei progetti presentati a valere sul D.A. n. 76 del 29 gennaio 2014 dell'avviso pubblico di cui all'oggetto.

Pertanto, i termini di scadenza giorni 8 per la presentazione delle integrazioni e/o eventuali osservazioni decorrono dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

(2014.29.1778)012

Comunicato relativo al decreto 22 luglio 2014, n. 1430, di approvazione degli elenchi definitivi dei soggetti che hanno presentato istanza per i progetti inerenti le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate.

Si informa che in data 25 luglio 2014, nel sito internet dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia, è pubblicato integralmente il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, n. 1430 del 22 luglio 2014 che approva gli elenchi definitivi A) e B) dei soggetti ammessi e non ammessi per i progetti inerenti "le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate".

(2014.30.1802)012

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Finanziamento in favore del comune di Caltagirone per la realizzazione di un progetto in attuazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 - linea di intervento 6.1.3.5.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 774/Serv 11 del 28 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014 al registro n. 1, foglio 33, è stato disposto il finanziamento di € 1.400.000,00 in favore del comune di Caltagirone relativo al Progetto per la realizzazione di un ascensore urbano nel centro storico, di collegamento tra il parcheggio Cappuccini e largo Cappuccini.

Il testo integrale del D.D.G. n. 774/Serv 11 del 28 aprile 2014 è visibile nel sito www.euroinfocilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2014.26.1624)133

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comunicato relativo alla circolare 2 luglio 2014, n. 13, contenente indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado - anno scolastico 2014-2015.

Nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale è stata pubblicata la circolare n. 13 del 2 luglio 2014 contenente indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado - anno scolastico 2014-2015.

Si evidenziano le seguenti scadenze:

A) regolare funzionamento per l'anno scolastico 2014/2015 (per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado): termine di scadenza 30 settembre 2014;

B) attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria: termine di scadenza 31 luglio 2014;

C) attivazione di nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo (sdoppiamento di corsi già paritari): termine di scadenza 31 luglio 2014;

D) attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali della scuola primaria, secondaria di I grado e dei primi 4 anni nella scuola secondaria di II grado: termine di scadenza 29 agosto 2014;

E) attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado: termine di scadenza 29 agosto 2014;

F) variazione dell'ente gestore o del rappresentante legale (D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 punto 5.12): entro 30 giorni dalla variazione;

G) trasferimento o modifica della sede scolastica: 30 giorni precedenti all'esecuzione dei lavori o al trasferimento ad altra sede.

(2014.29.1775)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale già gestito in forma individuale dal dott. Giuseppe Lo Bello alla società Lucas s.a.s. del dott. Giuseppe Lo Bello & C., con sede in San Giovanni La Punta.

Con decreto n. 908/2014 del 6 giugno 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale, già gestito in forma individuale dal dott. Giuseppe Lo Bello, alla società denominata Lucas s.a.s. del dr. Giuseppe Lo Bello & C., con sede in San Giovanni La Punta (CT), via della Regione, n. 47/A.

(2014.26.1609)102

Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito allo stabilimento della ditta Li Vigni Francesco, con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 967/2014 del 17 giugno 2014, lo stabilimento della ditta Li Vigni Francesco, con sede in Mazara del Vallo (TP), numero di riconoscimento IT 1147 CE viene riconosciuto idoneo anche ai fini dell'attivi-

tà di: 1) impianto autonomo di riconfezionamento (sez. 0 attività generali) per prodotti della pesca, 2) impianto lavorazione (sez. 6 prodotti a base di carne) per la produzione di prodotti di gastronomia e paste alimentari con ripieno derivante dalla trasformazione del latte e dalla cottura di vegetali, e 3) impianto di trasformazione (sez. VIII prodotti della pesca) per la produzione di pasta alimentare con ripieno derivante dalla trasformazione per cottura di prodotti ittici di varie specie.

(2014.26.1630)118

Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta Caseus GA di Agliata Caterina e voltura dello stesso alla ditta Caseus di Graci Gabriele Angelo, con sede in Castrofilippo.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 969/14 del 17 giugno 2014, il decreto prot. n. 1944/10 del 28 luglio 2010 è revocato ed inoltre l'approval number IT 19 46 CE, già attribuito alla ditta "Caseus GA di Agliata Caterina", relativamente allo stabilimento sito in Castrofilippo (AG) nella c.da Azzalora - Roccampana - s.n. viene volturato alla ditta "Caseus di Graci Gabriele Angelo".

L'impianto mantiene l'approval number IT 19 46 CE e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti "S.Inte.SI.S.-STRUTTURE" che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

(2014.26.1632)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 970/14 del 17 giugno 2014, l'approval number IT 19 370 CE, già attribuito alla ditta "Azienda Agricola di Tirrito Antonino", relativamente allo stabilimento sito in Castronovo di Sicilia (PA) nella c.da Manica Suppa, è stato volturato alla ditta Società agricola dei Fratelli Tirrito s.a.s. di Tirrito Antonino.

Il suddetto stabilimento mantiene il numero di riconoscimento number IT 19 370 CE e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti S.Inte.SI.S. - Strutture.

(2014.26.1631)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 971/14 del 17 giugno 2014, l'approval number IT 2930 F CE, già attribuito alla ditta "Zar Carni di Zarcone Stefano", relativamente allo stabilimento sito in Santa Flavia (PA) in via Alcide De Gasperi n. 29, è stato volturato alla ditta "Real Polli s.a.s. di Cottone Andrea & C.

Il suddetto stabilimento mantiene il numero di riconoscimento number IT 2930 F CE e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti S.Inte.SI.S. - Strutture.

(2014.26.1629)118

Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta La Madonita di Ferrarello Santo & C., con sede nel comune di Petralia Soprana.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 972/14 del 17 giugno 2014, il riconoscimento IT 19 261 CE a suo tempo attribuito alla ditta "La Madonita di Ferrarello Santo & C." relativamente allo stabilimento sito in Gangi (PA), via Beato Egidio n. 20, è stato revocato.

La ditta viene cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004. Il sistema nazionale degli stabilimenti "S.Inte.SI.S. - Strutture" viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

(2014.26.1633)118

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PO FESR Sicilia 2007-2013 - asse VII - obiettivo operativo 7.1.1 - linea di intervento 7.1.1.B - Impegno di somme per l'acquisto di attrezzature informatiche per le attività di controllo di primo livello dell'unità di monitoraggio e controllo del D.R.A..

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 335 del 6 maggio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 26 maggio 2014 al reg. n. 1 - fg. n. 43, è stata impegnata per l'esercizio finanziario 2014 la somma di € 22.507,78, IVA inclusa, sul capitolo 842066 del bilancio della Regione siciliana - "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 7.1.1 assistenza tecnica - Programma operativo regionale FESR 2007-2013" per l'"Acquisto di attrezzature informatiche per le attività di controllo di primo livello dell'unità di monitoraggio e controllo del D.R.A.", nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VII - linea di intervento 7.1.1.B (ex 7.1.1.5) - codice progetto: POFESR2007-2013-7.1.1.02/S/T/10444/G79G13000630006 - CUP: G79G13000630006 - cod.Caronte: SI_1_10444 - CIG: ZE30C7E119.

(2014.26.1622)135

Progetto SPIN4LIFE "Strategia per l'implementazione di Natura 2000 in Sicilia" LIFE 12 - Approvazione della concessione di sovvenzione e accertamento del sostegno finanziario dell'Unione europea.

Con decreto n. 381 del 23 maggio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, è stata approvata la convenzione di sovvenzione ed è stato accertato il sostegno finanziario dell'Unione europea per un importo massimo di € 1.315.075,00, per il progetto comunitario SPIN4LIFE "Strategia per l'implementazione di Natura 2000 in Sicilia" LIFE 12 NAT/IT/000370.

Il decreto di approvazione e accertamento è pubblicato per esteso nel sito web istituzionale del Dipartimento regionale dell'ambiente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente.

(2014.26.1647)135

Diniego alla ditta Oikothen s.c.r.l., con sede legale in Siracusa, dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale integrata per rifiuti pericolosi e non, sito nel comune di Augusta.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, con la condivisione del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con D.I.D. n. 532 del 26 giugno 2014, non ha rilasciato alla ditta Oikothen s.c.r.l., con sede legale in Siracusa, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'impianto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale integrata per rifiuti pericolosi e non, sito in contrada Costa Mendola nel comune di Augusta.

(2014.27.1700)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Modifica del decreto 30 aprile 2014, concernente iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Comitini Terra dello Zolfo al relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 786/S3TUR del 16 giugno 2014, l'articolo 1 del D.D.S. n. 554/S3TUR del 30 aprile 2014 è stato sostituito come segue: l'Associazione turistica, denominata Pro loco di Comitini del comune di Comitini "Terra dello Zolfo", in provincia di Agrigento, con sede in via Michele Gravina n. 12, presso Palazzo Baronale Bellacera cap 92020 - Comitini (AG), è iscritta all'albo regionale delle Pro loco, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.A. n. 573/65 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(2014.26.1641)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 3 giugno 2014, n. 9.

Enti pubblici regionali: Rendiconto generale dell'esercizio 2013.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI
PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA

1. Ambito e finalità

La presente circolare interessa gli istituti, le aziende e gli enti pubblici regionali, comunque denominati, sottoposti alla tutela e/o alla vigilanza della Regione, con particolare riferimento a quelli che applicano il Testo coordinato delle disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 con quelle del D.P.Reg. n. 729/2006 (di seguito "Testo coordinato" o "Regolamento generale di contabilità") e quindi, in virtù del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005, innanzitutto agli enti indicati nell'elenco n. 1 allegato alla medesima legge.

Le istruzioni riferibili al regolamento generale di contabilità interessano anche tutti gli altri enti pubblici istituzionali regionali privi di diversa specifica disciplina contabile, i quali, per il rimando operato dal terzo periodo del comma 4 del predetto art. 18, individuano nello stesso Testo coordinato il regolamento contabile di riferimento.

La presente intende costituire utile supporto agli enti nel predisporre il rendiconto generale per l'anno 2013 in conformità sia alle pertinenti norme contabili sia alle disposizioni in atto vigenti in materia di spending review. Più precisamente le direttive in materia di razionalizzazione e revisione della spesa si rivolgono a tutti gli enti, indipendentemente dall'adozione del regolamento generale di contabilità; analogo interesse diffuso rivestono le direttive derivanti da norme e principi contabili di carattere generale, anche per gli enti che non sono tenuti all'osservanza del testo coordinato.

Si ricorda che le disposizioni relative alla redazione del rendiconto generale sono contenute nel Titolo II - Capo III del testo coordinato; mentre le fonti relative alla spending review vengono compendiate di seguito in appositi paragrafi.

2. Procedure

Secondo il comma 1 dell'art. 38 del Testo coordinato, il rendiconto generale è il documento che illustra annualmente i risultati conseguiti dall'ente a conclusione del processo gestionale.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 38, il rendiconto generale deve essere "deliberato dall'organo di vertice entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norme di legge o da disposizione statutaria" e deve essere trasmesso entro dieci giorni all'Amministrazione vigilante, unitamente alla relazione dell'organo interno di controllo ed agli altri allegati.

Le disposizioni legislative che disciplinano in linea generale l'iter esterno all'ente per l'approvazione del documento contabile da parte delle Amministrazioni regionali di vigilanza amministrativa prevedono il parere tecnico-contabile di questo Assessorato solo in alcuni casi, nei quali l'Amministrazione di vigilanza trasmette il documento contabile insieme alla richiesta di parere.

Nel richiamare la circolare di questa Amministrazione n. 8 del 10 maggio 2005 in ordine alle modalità della richiesta di parere alla Ragioneria generale della Regione, si ribadisce che l'Amministrazione richiedente deve esplicitare le motivazioni e le considerazioni per le quali attiva il predetto procedimento, fornendo utili elementi di valutazione e di orientamento; l'Amministrazione di vigilanza, tra l'altro, deve preventivamente verificare che:

- la delibera riepiloghi i dati di sintesi, per grandi aggregati, del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

- la documentazione trasmessa sia completa secondo le disposizioni del Testo coordinato, timbrata e siglata dall'ente;

- la documentazione dimostri il rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dalle vigenti disposizioni, di cui si dirà in seguito;

- il bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, le delibere di variazioni allo stesso ed i rendiconti degli esercizi precedenti siano stati approvati dal Dipartimento stesso e quindi siano esecutivi.

In ordine all'ultimo punto, giova ribadire che propeudentica al rendiconto generale per l'anno 2013 è la formale approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante dei rendiconti generali degli esercizi precedenti, e quindi la loro esecutività ed immodificabilità, in quanto le risultanze di ciascun documento consuntivo, per la continuità della gestione contabile, hanno refluenze su quelle dell'esercizio successivo. Inoltre è necessario che siano stati approvati, e quindi resi esecutivi, entro l'esercizio finanziario in questione, sia il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia tutte le delibere di variazioni a questo: infatti solo con l'approvazione di dette delibere, le autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione diventano esecutive e quindi legittimano tutte le fasi di gestione della spesa.

3. La documentazione che compone il rendiconto generale

Il rendiconto generale si compone di documenti costitutivi e di allegati; alcuni sono prospetti numerici, altri documenti descrittivi.

3.1 I documenti costitutivi del rendiconto generale

Ai sensi del sopra citato comma 1 dell'art. 38 del Testo coordinato, le parti costitutive del rendiconto generale sono:

- a) il conto del bilancio che, ai sensi dell'art. 39 del Testo coordinato, si articola in due parti: il rendiconto finanziario decisionale ed il rendiconto finanziario gestionale, da redigere rispettivamente secondo gli schemi all. n. 9 e all. n. 10 al Testo coordinato, corrispondenti ai preventivi finanziari decisionale e gestionale;

- b) il conto economico, disciplinato dall'art. 41 del Testo coordinato, da redigere secondo lo schema all. n. 11; esso è corredato del quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti, da predisporre secondo lo schema all. n. 12 al Testo coordinato;

- c) lo stato patrimoniale, disciplinato dall'art. 42 del Testo coordinato, da redigere secondo lo schema all. n. 13; al documento va allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio, con le rispettive destinazioni e l'eventuale reddito da essi prodotto;

- d) la nota integrativa, disciplinata dall'art. 44 del Testo coordinato.

In ordine ai documenti della contabilità economica, indicati sub b), c) e d), si ricorda che il regolamento generale di contabilità fa rimando anche ai corrispondenti articoli 2424, 2425, 2426 e 2427 del codice civile; per opportuni approfondimenti si rimanda alla precedente circolare di questo Assessorato n. 9 del 23 aprile 2010, nonché ai principi contabili aggiornati. Utili riferimenti si trovano anche nella circolare di questo Assessorato n. 4 del 4 febbraio 2009.

3.2 Gli allegati al rendiconto generale

Il rendiconto generale viene corredato dei documenti di seguito elencati:

- a) la situazione amministrativa di cui all'art. 45 del Testo coordinato, da predisporre secondo l'all. n. 15: essa è stata oggetto di istruzioni diramate con la circolare di questo Assessorato n. 4 del 5 marzo 2010, cui si rimanda integralmente;

- b) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, da predisporre secondo l'all. n. 7: anch'essa è stata oggetto della sopracitata circ. n. 4/2010;

- c) la relazione sulla gestione di cui all'art. 46 del Testo coordinato;

- d) la relazione illustrativa disciplinata dal comma 3 dell'art. 38 del Testo coordinato e dall'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni (si veda la circ. n. 8 del 17 marzo 2003);

- e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti, da redigere secondo le disposizioni dell'art. 47 del Testo coordinato: pare utile richiamare, anche per essa, la circolare di questo Dipartimento n. 8/2005, alla quale si rimanda;

- f) l'elenco dei residui attivi e passivi, separando quelli formati nell'esercizio di competenza da quelli provenienti dagli esercizi precedenti: questi ultimi devono essere elencati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; per essi vanno indicati tutti gli elementi richiesti dal comma 2 dell'art. 40 del Testo coordinato ed il loro importo deve coincidere con quello esposto nello stato patrimoniale;

- g) l'elenco delle delibere di variazioni di bilancio, con gli estremi dei rispettivi atti di approvazione da parte dell'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa, che rendono esecutive le delibere stesse;

- h) il prospetto relativo all'organico effettivo del personale, distinto per comparto di appartenenza, fascia e posizione economica in godimento, che indica anche il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, PUC, ASU, etc.);

i) i prospetti relativi agli oneri per il personale;
j) il prospetto relativo al T.F.R., analiticamente computato per ciascun dipendente, che indica separatamente le passività maturate all'inizio dell'anno, quelle maturate nell'esercizio di riferimento, le somme già anticipate e quindi le passività al lordo e al netto delle anticipazioni per ciascun dipendente;

k) i prospetti relativi al rispetto del Patto di stabilità di cui al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010 ed alla circolare di questo Assessorato n. 19 del 9 dicembre 2010;

l) i prospetti indicati nella circolare di questo Assessorato n. 17 dell'8 novembre 2013, di cui si tratterà in seguito;

m) la tabella delle U.P.B., articolata secondo le diverse funzioni obiettivo (qualora l'ente ne abbia più di una), ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del Testo coordinato;

n) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio, con le rispettive destinazioni e l'eventuale reddito da essi prodotto, a corredo dello stato patrimoniale.

4. Alcuni aspetti particolari

Gli enti dovranno dedicare particolare attenzione nella consueta verifica dei residui.

A ciascun residuo attivo che si ritiene di dovere conservare dovrà corrispondere uno specifico diritto di credito perfezionato ed ancora sussistente in tutti i suoi elementi: titolo giuridico, certezza del soggetto debitore e dell'ammontare del credito.

Analogamente per ciascun residuo passivo è necessario verificare il permanere della sussistenza del titolo giuridico, del creditore certo e dell'ammontare del debito.

Le poste, attive e passive, che non superano dette verifiche devono essere cancellate dalla contabilità dell'ente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 40 del Testo coordinato: sia dallo stato patrimoniale sia dalla situazione finanziaria e dal conto del bilancio, con le necessarie conseguenze, rispettivamente, sul patrimonio netto e sul risultato di amministrazione.

Con l'occasione si rammenta che per la cancellazione di residui attivi valgono le disposizioni del comma 3 dell'art. 40 del Testo coordinato e bisognerà, altresì, attivare le ulteriori verifiche di ipotesi di danno erariale, con le eventuali conseguenti denunce alla Procura della Corte dei conti, secondo le relative direttive emanate con la "Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai procuratori regionali presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti", prot. n. 9434 del 2 agosto 2007 del Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Si ritiene utile, altresì, ribadire l'intera disciplina dell'avanzo di amministrazione, già trattata da questa Amministrazione, in ultimo con la circ. n. 4/2010, riguardo sia ai documenti sopra richiamati da allegare al rendiconto, sia alle modalità di determinazione ed alla corretta destinazione dell'avanzo. Si richiamano in particolare le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, del Testo coordinato, secondo cui si può disporre dell'avanzo di amministrazione solo "quando sia dimostrata l'effettiva esistenza".

Ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del Testo coordinato, l'ente di piccole dimensioni, ha facoltà di adottare il rendiconto generale in forma abbreviata "quando, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti parametri dimensionali desunti dagli ultimi rendiconti generali approvati:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2,5 milioni di euro;
- totale delle entrate accertate, con esclusione delle partite di giro: 1 milione di euro;
- dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno considerato: 25 unità."

In tali ipotesi il conto del bilancio è composto dal solo rendiconto finanziario gestionale e lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono predisposti secondo le precisazioni dei commi 9, 10 e 11 del citato art. 48; inoltre non è obbligatoria la relazione sulla gestione di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 38.

5. Vincoli di spesa

Al rendiconto generale per l'esercizio 2013 vanno allegati anche i prospetti che dimostrano il rispetto delle norme di legge e degli indirizzi politico-amministrativi sulla spending review, che ad ogni buon fine si compendiano di seguito:

- le spese del personale non devono superare quelle registrate nel 2009, ex comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010 (vedi circ. n. 19 del 9 dicembre 2010 - pag. 4);
- l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale non può eccedere il 15% del monte salari tabellare (comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2010);
- l'ammontare complessivo del salario accessorio ed indennità varie non può superare quanto già corrisposto nel 2009 (comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2010);
- il Fondo del trattamento accessorio del personale dirigenziale deve essere ridotto del 20% rispetto al 2012, secondo l'art. 20 della legge regionale n. 9/2013;
- i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo devono rispettare i limiti relativi alla fascia di appartenenza previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 11/2010 e dal D.P.Reg. n. 7 del 20 gennaio 2012 (vedi circ. n. 6 del 29 febbraio 2012);
- l'ammontare delle spese non obbligatorie in termini di competenza e di cassa, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni, non può superare quello del 2009 detratto il 2% sul saldo finanziario di parte corrente, calcolato secondo la circolare di questo Assessorato n. 19 del 9 dicembre 2010 (comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010);
- l'ammontare della spesa a copertura regionale per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, non può superare quella sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 20% (comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2010);
- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non possono superare il limite del 20% della spesa sostenuta per ciascuna voce nell'anno 2009 (delibera di Giunta n. 207 del 5 agosto 2011 - punto 11; vedi circ. n. 10/2011);
- le spese per sponsorizzazioni devono essere previste pari a zero o, se esistenti, devono essere adeguatamente motivate dall'ente (delibera di Giunta n. 207 del 5 agosto 2011 - punto 12 e circ. n. 10 del 2 novembre 2011);
- le spese per acquisti di beni e servizi non possono superare il 20% dell'analoga spesa sostenuta nell'anno 2011 (delibera di Giunta n. 317 del 4 settembre 2012 - punto 4, lettera b, e circ. del 5 ottobre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 43, parte I del 12 ottobre 2012);

- le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non possono superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011; il predetto limite può essere derogato solo per il 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere; (delibera di Giunta n. 317/2012 e punto 4, lettera c), della citata circ. del 5 ottobre 2012);

- l'ammontare della spesa a copertura regionale per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, non supera il 50% rispetto al 2009 (comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2010).

Si rammentano, inoltre, le istruzioni della circolare della Ragioneria generale della Regione n. 17 dell'8 novembre 2013 in ordine alle disposizioni degli articoli 20, 22, 24 e 27 della legge regionale n. 9/2013, concernenti il contenimento delle spese per il personale, per le auto di servizio, per consulenze e per gli affitti. Più in particolare devono essere allegati:

- il prospetto riguardante il rispetto dell'art. 20 "Fondo salario accessorio del personale con qualifica dirigenziale", secondo cui a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale deve essere ridotto del 20 per cento;

- il prospetto per la dimostrazione degli oneri di cui all'art. 22 "Auto di servizio", che vieta di possedere e utilizzare auto di rappresentanza; le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 c.c. di cilindrata;

- il prospetto per la dimostrazione degli oneri di cui all'art. 24 "Nomina di consulenti", per il quale gli enti regionali, comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa;

- il prospetto dimostrativo degli oneri di cui all'art. 27 "Riduzione dei costi degli affitti", in ottemperanza alle disposizioni di detto articolo e secondo le istruzioni della circ. n. 17/2013 sopra richiamata; ai sensi del comma 4 dell'art. 27, i risparmi ottenuti dagli enti regionali per effetto di tali disposizioni devono essere acquisiti al bilancio della Regione ed a tal fine gli enti dovevano istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio 2013 un capitolo di spesa dedicato ai "risparmi di spesa sui costi degli affitti ex comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 9/2013" ove stanziare le risorse risparmiate: si sollecitano gli enti che non avessero ancora provveduto ad effettuare il versamento in entrata del bilancio regionale per l'anno 2014 al capitolo 3681 - Capo 10.

Sul rispetto dei superiori vincoli di spesa è necessario anche relazionare nella nota integrativa; è il caso di sottolineare che il mancato rispetto dei limiti finanziari imposti dalla legge è fonte di responsabilità erariale ed amministrativa.

I collegi dei revisori dei conti dovranno asseverare tutti i dati predisposti dall'ente in ordine ai vincoli elencati nel presente paragrafo con apposita firma in calce e nella propria relazione al rendiconto generale dovranno anche dare conto del rispetto dei vincoli finanziari.

6. Altre disposizioni di spending review

Oltre alle disposizioni fin qui richiamate in materia di revisione della spesa, la cui attuazione deve avere specifica e chiara visibilità nella complessiva informativa di bilancio resa con il rendiconto generale dell'anno 2013 secondo le presenti direttive, si ritiene utile elencare in via esemplificativa altre disposizioni valide per l'anno 2013, più specificamente rivolte a disciplinare alcuni aspetti dell'attività amministrativa degli enti pubblici, per l'attività dei soggetti coinvolti nella gestione della spesa degli enti pubblici: organi di amministrazione ed uffici degli enti, collegi dei revisori dei conti e Dipartimenti regionali che esercitano le funzioni di vigilanza amministrativa.

Si intende richiamare l'attenzione sulle seguenti disposizioni:

- le retribuzioni massime omnicomprensive dei dirigenti generali degli enti devono essere inferiori del 30% rispetto alla retribuzione minima dei dirigenti generali della Regione (delibera di Giunta n. 207/2011 - punto 16);

- l'indennità di mensa corrisposta non deve superare la misura massima giornaliera di € 7 (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012 - punto 3.6);

- il trattamento giuridico ed economico del personale non deve essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali (art. 31 della legge regionale n. 6/1997);

- i trattamenti economici complessivi dei dirigenti non apicali non possono superare quelli dei dirigenti di seconda fascia della Regione siciliana ridotti del 20% (deliberazione della Giunta di governo n. 452 del 30 novembre 2012);

- per i contratti di fornitura di beni o di servizi devono essere rispettati i parametri di qualità e prezzo messi a disposizione dalla Consip S.p.A (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- per gli appalti di beni e servizi di importi minori o uguali a € 100.000 è obbligatorio avvalersi della piattaforma SAE o Consip (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- le spese per comunicazioni cartacee devono essere ridotte nella misura del 50% rispetto a quelle sostenute nel 2011 (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- i costi per la produzione e conservazione di documenti cartacei devono essere ridotti nella misura di almeno il 30% rispetto a quelli sostenuti nel 2011 (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- nei consigli di amministrazione e/o negli organi di controllo interno, gli incarichi ai dirigenti generali e al personale in quiescenza dell'Amministrazione regionale e degli enti devono essere a titolo gratuito (deliberazione della Giunta di governo n. 207/2011);

- il rimborso per gli spostamenti e missioni istituzionali effettuati utilizzando quale mezzo di trasporto l'aereo deve essere corrispondente al costo della tariffa in classe economica.

7. Adempimenti dei revisori dei conti

Oltre alle norme che disciplinano specificamente il rendiconto generale, contenute nel Capo III del Titolo II del Testo coordinato, per le finalità della presente circolare rilevano le disposizioni generali relative al collegio dei revisori dei conti, contenute nel Capo II del Titolo VII del regolamento generale di contabilità (artt. da 79 a 83).

Il collegio dei revisori deve rendere la propria relazione al rendiconto generale (quale allegato ex lett. c del comma 2 dell'art. 38) esprimendo il proprio parere, obbligatorio e preventivo: a tal fine il documento contabile deve

essere sottoposto all'organo interno di controllo almeno 15 giorni prima della data prevista per la deliberazione dell'organo di vertice (cfr. comma 3 dell'art. 38 e comma 6 dell'art. 79 del Testo coordinato).

Al riguardo il comma 6 dell'art. 79 del Testo coordinato prevede il parere preventivo del collegio dei revisori anche sulle delibere di ricognizione e accertamento dei residui attivi e passivi, nonché per quelle di eliminazione per inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale; per dette delibere afferenti i residui, il Testo coordinato stabilisce norme di dettaglio nei commi 4 e 5 dell'art. 40: anche in questi casi lo schema di delibera deve essere sottoposto all'organo interno di controllo almeno 15 giorni prima della delibera. Tali termini vanno tenuti presenti ai fini del rispetto del termine del 30 aprile (cfr. comma 4 dell'art. 38 del Testo coordinato) per l'adozione del rendiconto generale da parte dell'ente.

I revisori dovranno farsi parte diligente con adeguato anticipo affinché tutti gli organi e gli uffici dell'ente coordinino le rispettive attività in tempo utile.

L'art. 47 del Testo coordinato indica i contenuti minimi della relazione e fornisce un'esemplificazione delle attività di controllo propedeutiche ad essa; la relazione del collegio dei revisori si conclude:

- con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'all. n. 14 al Testo coordinato;
- con un giudizio positivo con rilievi;
- oppure con un giudizio negativo.

Per i casi di mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti, è necessario richiamare i profili di illegittimità evidenziati in maniera consolidata dalla Ragioneria generale della Regione, peraltro supportati dai pareri dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana prot. n.15640/113.2003.11 del 18 settembre 2003, n. 21370/29511.2003 del 18 dicembre 2003 e n. 12840/131/09/11 del 12 agosto 2009. Si rammenta a tal proposito che l'eventuale parere reso dalla Ragioneria generale della Regione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 6/1997 e successive modifiche e integrazioni, non può considerarsi assorbente né sostitutivo di quello dell'organo di controllo interno dell'ente.

Si ribadisce, inoltre, che i collegi dei revisori devono asseverare i prospetti elencati al superiore paragrafo 5.

Infine pare opportuno richiamare, tra i doveri dei revisori dei conti, quelli previsti dal comma 3 dell'art. 82 del Testo coordinato e cioè l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale della Corte dei conti nei casi previsti dall'art. 90 del regolamento generale di contabilità e l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale.

In conclusione si ritiene utile elencare le precedenti circolari di questo Assessorato concernenti la redazione del rendiconto generale, le cui istruzioni vengono richiamate nella presente, che risultano comunque utili per ulteriori approfondimenti:

- circolare n. 8 del 17 marzo 2003, concernente "Relazione illustrativa del conto consuntivo o del bilancio di esercizio prevista dal comma 2 dell'art.17 della legge regionale 8/2000";

- circolare n. 8 del 10 maggio 2005, concernente "Articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: Controllo sugli atti degli enti vigilati";

- circolare n. 4 del 4 febbraio 2009, concernente "Nuovo regolamento di contabilità secondo le disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 coordinate con il D.P.Reg. n. 729/2006 – Contabilità economico-patrimoniale";

- circolare n. 4 del 5 marzo 2010, concernente "Disciplina del risultato di amministrazione";

- circolare n. 9 del 23 aprile 2010, concernente "Rendiconto generale dell'esercizio 2009".

Si riportano di seguito anche gli atti con i quali sono state emanate nel tempo direttive in materia di spending review:

- circolare dell'Assessore regionale all'economia del 5 ottobre 2012;

- circolare n. 15 del 28 settembre 2010, concernente "Disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";

- circolare n. 19 del 9 dicembre 2010, concernente "legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. - Articolo 16, Patto di stabilità regionale";

- circolare n. 10 del 2 novembre 2011, concernente "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica. Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011. Attuazione punti 11, 12, 14 e 16 dell'atto di indirizzo;

- circolare n. 3 dell'8 febbraio 2012, concernente "Patto di stabilità enti regionali. Certificazione ex comma 3, art. 16, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";

- circolare n. 6 del 29 febbraio 2012, concernente "D.P. n. 7/Serv.1°/S.G. del 20 gennaio 2012- Determinazione compensi ex art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Circolare.";

- circolare n. 10 del 6 marzo 2012, concernente "Chiarimenti ed integrazioni alla circolare n. 3/2012: Patto di stabilità enti regionali. Certificazioni ex comma 3, art. 16, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";

- circolare n. 17 dell'8 novembre 2013, concernente "Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale"- articoli 20, 22, 24, 27 e 72".

Gli enti che alla data della presente avessero già adottato il rendiconto generale per l'anno 2013 in maniera anche parzialmente difforme da quanto qui indicato provvederanno con urgenza ad ogni opportuna modifica od integrazione.

Si invitano i Dipartimenti regionali ad interessare gli enti sottoposti alla propria vigilanza impartendo opportune disposizioni per l'osservanza delle presenti direttive, avvertendo sin d'ora che questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà positivamente il proprio parere sui documenti contabili redatti in maniera significativamente difforme.

Si invitano, altresì, gli organi di amministrazione degli enti a notificare, con urgenza, la presente ai rispettivi collegi dei revisori dei conti. I signori revisori vorranno assumere ogni utile iniziativa affinché gli enti osservino le presenti istruzioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

L'Assessore: AGNELLO

(2014.29.1752)017

CIRCOLARE 10 luglio 2014, n. 10.

Missioni - Istruzioni operative.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI
 ALLE RAGIONERIE CENTRALI C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI
 e, p.c. ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA
 AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
 AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI REGIONALI

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, si ritiene utile fornire indicazioni su alcuni temi specifici ricorrenti in materia di trattamento di trasferta del personale, al fine di garantire comportamenti univoci sia da parte degli uffici preposti alla gestione della spesa sia da parte degli uffici di riscontro.

Ferma restando la vigente disciplina, per la quale continuano a valere, per quanto qui non innovato, le pertinenti istruzioni diramate con le circolari precedenti, alcune problematiche vanno risolte anche alla luce di recenti pronunce della Corte costituzionale e delle urgenti necessità di razionalizzare la spesa in questione, nell'ambito del più ampio processo di rigore contabile e di spending review.

1) Utilizzo del mezzo proprio

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 6, comma 12, dispone: "a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche ... non possono effettuare spese per missioni ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. ... Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi ...". A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 - corresponsione di una indennità a chilometro - e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - misura dell'indennità chilometrica - e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali disposizioni contenute nei contratti collettivi".

La Ragioneria generale della Regione, con la circolare n. 6 del 2 agosto 2011, ha preso in considerazione i contenuti del decreto legge n. 78/2010.

A seguito di ricorsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 proposti da alcune regioni, la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 4 giugno 2012 ha evidenziato che tali disposizioni non sono direttamente precettive per le regioni ma costituiscono "norme di principio", cui anche la Regione siciliana deve uniformarsi con propri interventi. La Suprema Corte ha sancito che le amministrazioni devono regolamentare l'uso del mezzo proprio in modo rigoroso e funzionale agli obiettivi generali di risparmio, senza però essere soggetti a vincoli specifici: l'uso del mezzo proprio deve avvenire secondo modalità tali da contemperare il contenimento della spesa con il principio autonomistico delle regioni; esso può essere autorizzato dal dirigente solo per particolari esigenze di servizio o vantaggio economico ed il dipendente deve recuperare tutti i costi sostenuti; pertanto viene superata la tesi che ammette solo forme di indennizzo (Corte dei conti, sez. riunite n. 8 e n. 21/CONTR/11).

Di seguito si riportano schematicamente i principali punti affermati dalla Corte costituzionale:

- la Corte costituzionale ha chiarito che le norme dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 che individuano limiti di spesa puntuali costituiscono solo "norme di principio" per le

regioni, che quindi non sono tenute al rispetto di ciascun vincolo specifico del comma 12, ivi incluso il divieto di corrispondere le indennità chilometriche per l'uso dell'auto propria;

- l'Amministrazione regionale deve prevedere l'uso del mezzo proprio in modo rigoroso e funzionale "agli obiettivi generali di risparmio", non essendo soggetta a vincoli specifici;

- l'uso del mezzo proprio deve avvenire secondo modalità tali da contemperare il contenimento della spesa pubblica con il principio "autonomistico delle regioni";

- l'uso dell'auto propria può essere autorizzato solo per "particolari esigenze di servizio o vantaggio economico per l'Amministrazione";

- il dipendente deve recuperare tutti i costi effettivamente sostenuti, con riferimento a parametri improntati ai criteri di ragionevolezza.

Per quanto sopra, il dirigente competente a rilasciare l'autorizzazione per le missioni (tutte le missioni, non soltanto quelle di natura ispettiva) deve verificare la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, valutando in maniera rigorosa l'effettiva economicità della scelta in termini di costi/benefici. Tale valutazione deve essere esplicitata nell'atto di autorizzazione di missione, che deve indicare le circostanze che determinano la necessità o la convenienza dell'uso del mezzo proprio.

2) Autorizzazione e liquidazione della missione

Oltre a quanto sopra indicato in merito all'uso del mezzo proprio, l'autorizzazione alla missione, atto propeedeutico alla spesa, deve recare una quantificazione della spesa presunta.

Il dirigente che autorizza la missione deve preventivamente verificare la sussistenza della copertura finanziaria, tenendo conto delle disponibilità residue sul pertinente capitolo, delle missioni già autorizzate e non ancora liquidate e delle quantificazioni preventive di queste ultime.

L'autorizzazione deve dare chiaramente conto della sussistenza della copertura finanziaria e deve essere trasmessa alla Ragioneria centrale competente; essa vale quale prenotazione d'impegno ai sensi del comma 3 dell'art.11 della legge regionale n.47/77 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ragioneria centrale, al fine di utilizzare correttamente le risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio, deve riscontrare la copertura finanziaria nell'anno di competenza con riferimento a tutti gli elementi sopra indicati.

Il rimborso delle spese sostenute avviene dietro presentazione di idonea documentazione; nel caso in cui dalla documentazione non si evincano elementi essenziali della spesa sostenuta (ad esempio i biglietti aerei, per essere rimborsati, devono essere in tariffa economica), non altrimenti documentabili, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva.

La parcella per la liquidazione delle spese per missioni deve essere presentata dall'interessato senza indugio e comunque entro e non oltre 15 giorni dal suo rientro in sede.

Per evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'assunzione degli impegni di spesa deve avvenire nell'anno finanziario di competenza: unica deroga eccezionale è rappresentata dall'ipotesi in cui la parcella per la liquidazione della missione venga presentata in prossimità della fine dell'anno, qualora i normali tempi di lavorazione da parte dei centri titolari della spesa non consentano la tempestiva assunzione dell'impegno di spesa entro il 31/12.

3) Scontrino parlante o intelligente

Si ricorda che le spese sostenute per i pasti possono essere ammesse a rimborso solo se documentate da fattura o da ricevuta fiscale, nonché da scontrino fiscale cosiddetto "parlante" o "intelligente", che riporta il codice fiscale di chi riceve la prestazione, nonché la natura, la qualità e la quantità dei servizi prestati; resta escluso qualsiasi altro documento giustificativo della spesa.

Non è, altresì, rimborsabile la spesa sostenuta per i pasti, desumibile da ricevute fiscali rilasciate cumulativamente per più persone.

Per la trattazione complessiva della materia, si rimanda alle precedenti direttive e, a tale scopo, si elencano di seguito le principali circolari di questo Assessorato:

- circolare n. 4 del 23 maggio 2001 "Trattamento economico e giuridico delle missioni del personale - Adempimenti delle ragionerie centrali";

- circolare n. 10 del 12 maggio 2010 "Procedure per l'erogazione del trattamento di trasferta del personale regionale e per i relativi controlli";

- circolare n. 6 del 2 agosto 2011 "Missioni: articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Utilizzo del mezzo proprio.

Nel rappresentare la particolare rilevanza degli argomenti trattati, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad assicurare la più ampia diffusione delle direttive contenute nella presente circolare, confidando nella scrupolosa osservanza delle stesse.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella homepage del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

L'Assessore: AGNELLO

(2014.29.1752)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via O. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	202,00
Abbonamento semestrale	€	110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€	0,18
--	---	------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
